SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

412ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-65

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 67-78

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 79-100

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2, 3
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 2, 3

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 4

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE . . . . . 5, 7, 8 e *passim*
TOIA *(Mar-DL-U)* 7
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 8, 9, 15
PETRINI *(Mar-DL-U)* 9
BRUTTI Massimo *(DS-U)* . . . . . 10, 11, 12 e *passim*
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 13, 14

Verifica del numero legale 16

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MANZIONE *(Mar-DL-U)* . . . *Pag.* 17, 20, 21 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . 19, 26, 38 e *passim*
ZICCONE *(FI), relatore* . . . . . 20, 28, 32 e *passim*
VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 20, 28, 32 e *passim*
BOBBIO Luigi *(AN)* 21, 46
FASSONE *(DS-U)* 23, 34, 45
CALVI *(DS-U)* 20
AYALA *(DS-U)* 28, 29
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 37
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 41, 50
GIULIANO *(FI)* 43
FLORINO *(AN)* 49

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 20, 37, 50

Verifiche del numero legale 22, 23, 30

Seguito della discussione:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica:***

BRIGNONE *(LP), relatore* . . . . . *Pag.* 51

PER UNA PRECISAZIONE IN ORDINE AD UN INTERVENTO SVOLTO NEL CORSO DELLA SEDUTA

PRESIDENTE 63
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 63

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003 63

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

Articolo 1 ed emendamenti 67

Articolo 2 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 71

Articolo 3 73

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 73

Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 73

Articolo 4 ed emendamenti 74

Articolo 5 ed emendamenti 77

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 79

BIILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione di relazioni 89

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 89

Trasmissione di documenti 89

Atti preparatori della legislazione comunitaria 90

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti 90

INTERROGAZIONI

Annunzio 63

Interrogazioni 90

Da svolgere in Commissione 100

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 4 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Richiamando l'articolo 56 del Regolamento, rileva che al termine della seduta antimeridiana il Presidente ha anticipato decisioni della Conferenza dei Capigruppo in quel momento non ancora formalizzabili stante il perdurare dei lavori della Conferenza stessa. Per tale ragione, deve ritenersi vigente l'ordine del giorno che prevede come unico argomento ritualmente iscritto per la seduta pomeridiana la discussione del disegno di legge n. 2248, a meno che la Presidenza non intenda applicare il comma 4 dell'articolo 56 che prevede la deliberazione a maggioranza qualificata per l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non precedentemente iscritti.

PRESIDENTE. Poiché al momento della chiusura della seduta antimeridiana la Conferenza era ancora formalmente riunita, la Presidenza non si è assunta la responsabilità di esplicitarne gli esiti, ma ha anticipato una determinazione già acquisita. Comunica quindi le determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al corrente programma dei lavori ed al calendario dei lavori dell'Assemblea dal 10 al 26 giugno. *(v. Resoconto stenografico)*.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Chiede chiarimenti circa la soluzione prospettata dalla Conferenza in merito alla richiesta di un dibattito sui lavori della Convenzione europea e sul programma della presidenza italiana dell'Unione, da tenersi prima di quello previsto per i primi giorni di luglio.

PRESIDENTE. Conferma che il calendario verrà integrato con un dibattito relativo al programma del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e sulla politica estera, con particolare riferimento alla situazione in Iraq ed in Medio Oriente.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiede se la Presidenza intenda sottoporre al voto dell'Assemblea l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno, con le modalità previste dall'articolo 56, comma 4, del Regolamento.

PRESIDENTE. Trattandosi della discussione sulla proposta di calendario avanzata a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, si applica l'articolo 55 del Regolamento, il quale, attenendo alla programmazione generale dei lavori dell'Assemblea, prevale sull'articolo 56.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. L'interpretazione del Presidente non appare soddisfacente in quanto l'articolo 55 attiene ai lavori a venire, mentre, in relazione ai lavori in corso, stante l'assenza di una preventiva formalizzazione della modifica dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, è applicabile il comma 4 dell'articolo 56 del Regolamento, che richiede una votazione a maggioranza qualificata. Peraltro tale distinzione non è irrilevante, considerata la contrarietà del suo Gruppo all'inserimento all'ordine del giorno del seguito della discussione del disegno di legge 1577-B.

PRESIDENTE. Una molteplicità di precedenti indica la possibilità di integrare e modificare l'ordine del giorno delle sedute a seguito delle decisioni della Conferenza, le quali peraltro erano state anticipate a conclusione della seduta antimeridiana.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Il dettato regolamentare, estremamente chiaro ed a volte rafforzato da deliberazioni della Giunta per il Regolamento, viene talora superato con il richiamo a precedenti enunciati in Aula in modo generico e senza la possibilità di verifiche. Accanto al problema

dello scavalcamento del Regolamento attraverso la prassi, si pone quindi il problema della verificabilità dei precedenti, tanto più quando, come nel caso di specie, quelli evocati non coincidono con le decisioni della Presidenza: nei casi richiamati, infatti, le modifiche all'ordine del giorno conseguenti a variazioni del calendario dei lavori concordate in Conferenza dei Capigruppo sono state apportate sulla base dell'unanimità dell'intesa tra i Gruppi ed in assenza di obiezioni in Aula.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'indeterminatezza delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo riguardo al calendario dei lavori dipende in gran parte dalla mancanza di volontà del Governo di assumere impegni certi in ordine alle scadenze prospettate in quella sede, in particolare riguardo alle richieste di intervento in Aula su questioni di carattere generale, rispetto alle quali è invalsa la prassi anomala di riferire davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato. Invita pertanto la Presidenza ad attivarsi affinché il Governo risponda alle richieste del Parlamento con maggiore solerzia ed avanza una proposta di modifica del calendario – la cui votazione chiede sia preceduta dalla verifica del numero legale – per discutere, nella seduta antimeridiana di mercoledì 18, della situazione economica del Paese e delle politiche poste in essere dal Governo al fine arrestare di l'evidente declino e, nella seduta antimeridiana di giovedì 19, della situazione internazionale in vista del semestre italiano di Presidenza della UE, nonché degli sviluppi in Medio Oriente e nell'area del Golfo, anche al fine di dare risposte circa il mancato ritrovamento delle armi di distruzione di massa in Iraq, di cui il Presidente del Consiglio fornì all'Aula del Senato un dettagliato elenco.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. È favorevole alla proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Brutti, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di un dibattito in Aula sulla politica economica, essendo del tutto insoddisfacente la prevista audizione del ministro Tremonti nella competente Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo in merito alla richiesta avanzata. Comunica che, dalla verifica effettuata sui precedenti della XIII e della XIV legislatura riguardanti questioni analoghe a quella posta dal senatore Manzione, emerge con chiarezza il principio della prevalenza del calendario adottato dalla Conferenza dei Capigruppo, anche se deliberato a maggioranza, che integra automaticamente l'ordine del giorno già diramato; pertanto, nel caso in esame, ritiene applicabile l'articolo 55 del Regolamento. È tuttavia opportuno che la Giunta per il Regolamento sia investita quanto prima della questione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Manifesta il proprio personale dissenso sulla decisione assunta in quanto la prassi citata non appare calzante al caso verificatosi che rientra, invece, nella previsione di cui comma 4 dell'articolo 56 del Regolamento.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Massimo Brutti. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori dell'Assemblea adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana al termine della discussione generale hanno avuto luogo le repliche. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 1.100 è stato ritirato.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Conferma il giudizio complessivamente negativo della Margherita sul provvedimento che, in deroga al regime delineato dal legislatore nel 1988, introduce il patteggiamento anche per reati di grande impatto sociale, in quella logica che il senatore Fassone ha definito di svendita della giustizia; in particolare, la sospensione obbligatoria dei processi in corso per consentire all'imputato di esercitare l'opzione per il patteggiamento è un'ulteriore forzatura del sistema giudiziario con riferimento al processo di Milano. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, che reintroducono i limiti previsti dal Senato per i delinquenti abituali, modificati poi dalla Camera dei deputati con la norma che estende a tali soggetti il ricorso al patteggiamento per i reati che non superino i due anni di reclusione, invita ad una maggiore coerenza legislativa i settori della Casa delle libertà che per propagandate ragioni di rigore e di certezza della pena si sono dichiarati contrari all'indultino.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 1.101 ripropone i limiti del patteggiamento approvati dal Senato nella precedente lettura e improvvidamente modificati dalla Camera dei deputati, non solo con riferimento ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, la cui qualità soggettiva viene accertata con sentenza passata in giudicato, bensì anche ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, perpetrati contro lo Stato e la collettività.

ZICCONE, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), respinge gli identici emendamenti 1.2 e 1.101.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento 1.4, fa rilevare al senatore Manzione l'irragionevolezza della penalizzazione proposta. Oggi, sia pure in deroga all'impianto normativo del 1988 che consentiva l'applicazione dell'istituto a qualsiasi categoria di reato, il provvedimento prevede precisi limiti anche per i soggetti richiamati, rappresentati dai due anni di pena detentiva. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Non ritiene condivisibili le ragioni esposte dal senatore Bobbio, in quanto i principi della legge delega attuata nel 1988 non giustificano l'ampliamento inaccettabile dell'istituto per pretese finalità deflattive, che non valutano la potenzialità criminale di taluni soggetti che chiederanno il patteggiamento. Chiede quindi la verifica del numero legale sull'emendamento 1.4.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.4.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 1.3, su cui chiede la verifica del numero legale, persegue le medesime finalità del precedente.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.3. E' quindi approvato l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. Gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché l'emendamento 3.0.1, propongono una serie graduata di soluzioni per definire gli effetti del patteggiamento sul giudizio civile o amministrativo. Oltre a proporre il ripristino del testo licenziato dal Senato, si prevede quanto meno che, in caso di accertamento della responsabilità dell'imputato che patteggia la pena, sia prevista la condanna per il risarcimento o la restituzione; secondo l'ipotesi attuale, invece, la parte offesa è obbligata a costituirsi parte civile per non pregiudicare la sua azione di risarcimento in caso di assoluzione. In tal modo si consente un parziale riequilibrio tra l'esigenza del ricorso al rito abbreviato e quella del soddisfacimento della persona offesa. Sull'emendamento 2.2 chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

CALVI *(DS-U)*. Per illustrare l'emendamento 2.3 e in aggiunta alle considerazioni del senatore Fassone, ricorda l'approfondito dibattito dottrinale che si sviluppò in vista del varo del nuovo sistema processuale penale; in nome della funzionalità e della efficacia del procedimento accusatorio, ma soprattutto per i limiti previsti, prevalse la tesi della possibilità di prevedere i sistemi alternativi come il patteggiamento, mentre una parte della dottrina richiedeva l'accertamento della verità in sede dibattimentale. Ora tale accertamento della verità giudiziale viene escluso anche per i reati gravi, che prevedono pene fino a cinque anni di reclusione. Pertanto appare ancora più impellente rafforzare la tutela delle parti offese mediante il richiamo all'articolo 539 del codice di procedura penale, concernente il risarcimento del danno, come peraltro già previsto dal testo precedentemente licenziato dal Senato.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 2.100 tende a ripristinare il richiamo dell'articolo 651 del codice di procedura penale per agevolare il risarcimento dei danni scaturiti da fatti colposi connessi alla circolazione stradale o agli infortuni sul lavoro, che spesso causano un'invalidità molto penosa per la parte lesa e per la famiglia coinvolta, che li costringe ad affrontare situazioni di miseria e di disperazione protratte nel tempo prima di ottenere il ristoro del danno subito. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U)*.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. La contrarietà al provvedimento manifestata dalla Margherita fin dal primo passaggio nell'Aula del Senato è motivata dalla forte asimmetria tra le parti interessate al provvedimento. Peraltro, sull'istituto introdotto dall'articolo 444 del codice di procedura penale è già intervenuta una sentenza della Corte costituzionale nel 1988, con riferimento al ristoro delle spese sostenute dalle parti lese per l'udienza preliminare davanti al GUP.

ZICCONE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

AYALA *(DS-U)*. L'emendamento 2.1, a differenza del testo approvato dalla Camera, che riduce la chiarezza della norma, equipara senza possibilità di equivoco la sentenza patteggiata ad una pronuncia di condanna, consentendo alle parti lese di avviare il procedimento civile per il risarcimento del danno. Invita inoltre l'Assemblea ad approvare l'emendamento 2.2, che consente al giudice di imporre il pagamento di una provvisionale alla parte civile. *(Applausi del senatore Del Turco)*.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.1. Sono inoltre respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5 (identico al 2.100) e 2.6. Il Senato approva gli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 3.0.1, tendente a ripristinare l'articolo 4 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

ZICCONE, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

ZANCAN *(Verdi-U)*. In una legge improvvida come quella in esame appare particolarmente sconcertante la possibilità di convertire in una multa la pena della reclusione nel limite di sei mesi, che determina una discriminazione in base al reddito tra condannati alla stessa pena. L'emendamento 4.100 prevede che quantomeno tale misura sia significativa per l'erario e che il giudice possa determinarla fino ad un limite massimo di 3.800 euro al giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 4.1 a 4.5, la prima parte del 4.100 (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 4.7) nonché gli emendamenti da 4.8 a 4.11. Viene infine approvato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 5.2 sopprime il comma 3, che costituisce un'anomalia nel sistema laddove prevede che la Corte di cassazione, cui spetta il giudizio di legittimità, sia investita di una funzione tipicamente di merito quale l'applicazione delle sanzioni sostitutive. Ritira infine l'emendamento 5.1.

Presidenza del vice presidente SALVI

ZICCONE*, relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.2.

VALENTINO*, sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 5.2.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Annunciando il voto contrario sull'articolo 5, evidenzia l'incoerenza del provvedimento rispetto all'impianto complessivo dell'istituto così come delineato a seguito della novella del 1999 e l'atteggiamento schizofrenico della maggioranza, che valuta in modo diametralmente opposto due provvedimenti (quello in esame e il cosiddetto indultino) entrambi di carattere premiale e deflattivi del carico giudiziario. Probabilmente la fretta con cui la maggioranza ha voluto approvare il disegno di legge e il contenuto dell'articolo 5, che consente la sospensione dei processi compresi quelli in corso di svolgimento presso il tribunale di Milano, possono spiegare tale contraddizione. Annuncia quindi un voto contrario sull'articolo, di cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Dichiara il voto contrario su un testo che tradisce le aspettative suscitate dall'originaria stesura del patteggiamento allargato, sul quale era stata individuata una soluzione equilibrata ed equa. Inoltre, il testo in votazione non produrrà gli effetti deflattivi auspicati, in quanto la sospensione del processo su richiesta dell'imputato per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni allungherà ancor più i tempi della giustizia.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Il Gruppo voterà decisamente contro un provvedimento che devasta l'ordinamento giudiziario e il processo, per sostituirlo con una procedura negoziale che preclude l'accertamento dei fatti nel contraddittorio e consente rilevanti sconti di pena per reati gravi, an-

che a favore di delinquenti abituali. La legge sarà passibile di abusi negoziali tra giudici pigri e avvocati trasformati in negoziatori commerciali e potrà essere applicata solo a condizione che i pubblici ministeri siano disposti a concedere particolari riduzioni di pena. Tali rischi sono stati segnalati dall'avvocatura, che non intende trasformarsi in una classe di negoziatori commerciali, ma il Ministro della giustizia ignora tali punti di vista, come del resto qualunque valutazione critica. È un provvedimento che favorisce i cittadini più ricchi e penalizza i meno fortunati, che sono destinati a scontare la pena in carcere, ed è oltretutto aberrante dal punto di vista tecnico, in quanto la possibilità di sospendere il processo per quarantacinque giorni in prossimità delle ferie estive provocherà un blocco dei processi ed un'ulteriore penalizzazione delle parti lese. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE e Misto-RC e della senatrice Bonfietti).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U).* Dichiara un netto dissenso sul disegno di legge in votazione, che estendendo in modo abnorme il patteggiamento ed i conseguenti rilevanti sconti di pena a delitti gravi, anche in caso di recidività, snatura il processo riducendolo a pura negoziazione senza accertamento dei fatti. La maggioranza, tra l'altro, dimostra un approccio contraddittorio rispetto a tale visione negoziale del diritto, di cui dovrebbe accettare anche le conseguenze più spiacevoli, come quelle relative ai collaboratori di giustizia. La previsione di eccessivi sconti di pena è estranea alla cultura giuridica italiana, dissesta l'ordinamento giudiziario, penalizza i diritti delle parti civili e potrà abbreviare i tempi solo incentivando la pigrizia di alcuni giudici. Infine, in considerazione dell'urgenza con cui il Parlamento ha esaminato il provvedimento, non possono essere sottaciute le ripercussioni che l'articolo 5 può determinare sull'andamento di alcune vicende processuali, il che fa del disegno di legge un ulteriore provvedimento *ad personam* approvato dal Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

GIULIANO *(FI).* L'istituto del patteggiamento ha finora risposto appieno alle finalità deflattive per le quali era stato introdotto nell'ordinamento e la novità qualificante apportata dal provvedimento in esame, l'elevazione del limite per l'applicazione con riferimento ai reati per i quali è prevista una pena detentiva di cinque anni, potrebbe portare ad una rapida definizione del 70-75 per cento dei processi attualmente pendenti, favorendo quella ragionevole durata divenuta uno dei punti cardine del giusto processo costituzionalizzato dall'articolo 111. Per quanto riguarda le osservazioni, in parte condivisibili, formulate dai senatori Fassone e Calvi circa la soppressione dell'articolo 4 operata dalla Camera dei deputati, che investono il ruolo della parte civile all'interno del processo penale e che richiederebbero una riflessione generale su tutti i riti alternativi, la scelta politica compiuta, che ha trovato un sostegno trasversale, appare volta a bilanciare le ragioni della parte offesa con la necessità di incoraggiare gli imputati a ricorrere al patteggiamento. Le innovazioni introdotte

non avranno certamente effetti risolutivi sulla crisi della giustizia, ma potranno avere funzione di stimolo per la revisione generale del processo penale. Per tali considerazioni e con questo auspicio, dichiara il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).*

FASSONE *(DS-U)*. I Democratici di sinistra avrebbero voluto mantenere l'astensione nei confronti del provvedimento, ma sono costretti ad esprimere voto contrario non essendo stata accolta alcuna delle proposte tese a razionalizzare e rendere più accettabile l'istituto del patteggiamento, a definirne meglio la natura e riequilibrare le sorti tra l'imputato e la persona offesa, macroscopicamente squilibrate a danno della seconda. Il provvedimento è ispirato all'unico obiettivo di ridurre il debito pubblico giudiziario, mentre il patteggiamento è una concessione all'esigenza di funzionamento del rito accusatorio che può essere accettata solo se bilanciata da accorgimenti volti ad evitare la trasformazione del rito alternativo in una alternativa al processo. Poiché nelle modalità definite dal testo in esame il patteggiamento è una svendita della giustizia, è auspicabile una seria riflessione su un processo che per poter funzionare deve negare se stesso nella maggior parte dei casi. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Con sempre maggiore frequenza l'opposizione in Senato si scaglia contro provvedimenti presentati da esponenti del centrosinistra della Camera. Ciò avviene anche per il provvedimento in esame, i cui importanti contenuti vengono volutamente ignorati poiché cercano di rimediare ai danni creati dal centrosinistra all'amministrazione della giustizia penale. In realtà, infatti, l'istituto previsto all'articolo 444 del codice di procedura penale, nonostante la sua importanza in relazione alla capacità del sistema accusatorio di reggere all'ingente volume di affari penali prodotti dal Paese, ha avuto fino a oggi scarsissima incidenza a causa del limite di pena troppo basso. Con la riforma in esame, l'applicazione di pena su richiesta delle parti avrà nuova linfa, ma soprattutto, i patteggianti sconteranno effettivamente la pena, senza che il diritto civile delle parti offese ad ottenere la soddisfazione del danno venga in qualche modo limitato. In un sistema processuale penale che lo stesso centrosinistra ha voluto largamente ispirato al modello anglosassone, è l'attuale maggioranza di centrodestra a farsi carico di proseguire coerentemente la strada da altri intrapresa, tentando di costruire un modo agile ed evoluto di amministrare la giustizia. L'attuale sistema processuale penale è certamente inefficiente, ma perché così è stato voluto da coloro che oggi contestano le iniziative del centrodestra confondendo una logica deflattiva con una logica premiale ed adducendo inaccettabili motivazioni etiche o peggio moralistiche. Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Congratulazioni).*

FLORINO *(AN)*. In dissenso dal Gruppo, dichiara il proprio voto contrario. Le sottili argomentazioni giuridiche svolte nel corso del dibat-

tito non servono a giustificare agli occhi dei cittadini italiani, in particolare di quelli meridionali, quotidianamente aggrediti dalla criminalità, l'eccesso di garantismo, l'adozione di misure premiali e di estensione dei riti alternativi, le misure di clemenza come il cosiddetto «indultino» che hanno come unico risultato quello di rimettere in circolazione coloro che li costringono a vivere nella paura.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge n. 1577- B nel suo complesso.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale.

BRIGNONE, *relatore*. Gli aspetti giuridici dell'insegnamento della religione cattolica permangono complessi, risultando dalla convergenza

della normativa concordataria, di quella canonica e della complessa normativa statale, articolata in numerose ordinanze e circolari ministeriali, nonché in aggiustamenti contrattuali. Risulta tuttavia incontestabile che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado ha identità di disciplina scolastica collocata a pieno titolo all'interno dei piani di studio ed è, in virtù dell'accordo di revisione del Concordato del 1984, un obbligo per lo Stato. E' chiaro altresì che, essendo quest'ultimo incompetente in materia religiosa, spetta alla Chiesa garantire l'autenticità dei contenuti dell'insegnamento attraverso il controllo dei programmi e dei libri di testo, nonché attestare l'idoneità dei docenti, sulla base di requisiti indicati dal codice di diritto canonico. La discussione del disegno di legge non può essere occasione per una revisione critica dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in merito all'insegnamento della religione cattolica ed ai suoi contenuti. La facoltatività di tale insegnamento ha carattere diverso da quella degli insegnamenti opzionali previsti dall'autonomia scolastica, che non possono prevedere programmi curriculari, e quindi non deve essere penalizzata nell'organizzazione del servizio scolastico e nella programmazione delle attività. L'attuale normativa equipara gli insegnanti di religione ai docenti a tempo indeterminato, sottoposti ad onerosi carichi di lavoro ed obblighi di servizio, ma privi di alcuni diritti, quali quelli alla mobilità, ai comandi, alle utilizzazioni, al completamento di orario se soprannumerari. Il disegno di legge affronta la condizione di precariato degli insegnanti di religione cattolica e differisce da quello licenziato dal Senato al termine della XIII legislatura soprattutto per gli aspetti relativi al regime transitorio, mantenendone immutate finalità e impianto. Anche la mobilità prevista all'articolo 4, che salvaguarda il rapporto di lavoro nel caso di revoca dell'idoneità da parte dell'autorità diocesana, è subordinata al possesso di specifici requisiti ed è già operante nelle province autonome di Trento e Bolzano senza avere finora creato i problemi paventati da molti intervenuti. Per quanto riguarda, invece, l'accesso ai ruoli, sono da ricordare le ben più criticabili procedure adottate nel passato per l'immissione in ruolo di altri docenti precari. Infine, pur condividendo la premessa dell'ordine del giorno G1, ritiene che i primi due impegni indicati siano già ampiamente riconosciuti, mentre l'inserimento della storia delle religioni nei programmi debba essere valutato alla luce dei rapporti definiti in sede concordataria. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e dei senatori Betta e Peterlini).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per una precisazione in ordine ad un intervento svolto nel corso della seduta

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Porge le scuse al senatore Massimo Brutti, al quale rinnova la sua stima, per un'espressione infelice utilizzata super-

ficialmente ma senza intenti negativi nel corso di un intervento sul calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33).*

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Camber, Corrado, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Magnalbò, Mantica, Marano, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare a Washington al Convegno Aspen Strategy Group; Ioannucci, Martone, Pianetta e Provera, in Azerbaijan, per incontrare le autorità parlamentari e governative; Michelini, Morra, Rotondo e Vallone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Contestabile, Danieli Franco e De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Basso, Bonatesta, De Petris, Flammia, Ognibene, Piatti, Piccioni, Ronconi, Ruvolo e Salerno, per sopralluogo negli Stati Uniti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati; Del Pennino, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea; Giovannelli e Moncada, per partecipare a Roma al Convegno «Dopo Johannesburg».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Sui lavori del Senato

MANZIONE *(Mar-DL-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 56 del Regolamento, che riguarda la composizione del nostro ordine del giorno.

Come lei sa, signor Presidente, l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea è retto dal principio della programmazione e della certezza dei lavori. Non a caso, l'articolo 56 del nostro Regolamento, al primo comma, recita: «Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva (...).». Per la verità, signor Presidente, stamattina, al termina della seduta, lei ha dichiarato testualmente: «Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo sta concludendo i propri lavori. Sulla base delle risultanze emerse, avverto che nella seduta pomeridiana l'Assemblea potrà proseguire l'esame dei disegni di legge (...)» e ha chiaramente espresso una serie di possibilità, ma non ha specificato quale fosse l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno della seduta, per quello che risulta a noi, prevede oggi pomeriggio soltanto la discussione del disegno di legge n. 2248. Non essendo stata comunicata in maniera precisa la decisione della Conferenza dei Capigruppo, ammesso che si sia conclusa, è secondo me evidente che non potremo trattare nessun altro argomento se non quello ritualmente iscritto all'ordine del giorno.

Nel caso di specie, secondo me, signor Presidente, potrebbe essere eventualmente soltanto applicabile il comma 4 dell'articolo 56, giacché quegli argomenti ai quali lei ha fatto riferimento come mera possibilità, non essendosi ancora conclusa la Conferenza dei Presidenti di Gruppo,

non erano previsti nell'ordine del giorno e quindi potrebbero essere teoricamente inseriti, ma in seguito ad una deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal citato comma 4 dell'articolo 56.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, è chiaro che io non potevo anticipare una valutazione della Conferenza. Quest'ultima, però, ha integrato l'ordine del giorno ponendo al primo punto il disegno di legge in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti e su tale questione non ha eccepito rispetto all'unanimità della valutazione.

Se lei pone una questione meramente formale, do lettura del calendario dei lavori; se invece lei non pone una questione meramente formale, ma prende atto di quanto le vengo dicendo, cioè che su questo punto c'era stata una valutazione unanime, possiamo andare avanti e dare lettura del calendario in un passaggio successivo di questa seduta.

A questo punto, mi dica se la sua obiezione investe un aspetto meramente formale, nel qual caso do lettura del calendario.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Sì, signor Presidente, ritengo che, proprio per la certezza della programmazione dei nostri lavori, l'obiezione non sia superabile. Non so se la mera lettura della decisione della Conferenza dei Capigruppo fatta adesso, ad inizio di seduta, possa definire l'ordine del giorno di questa seduta, quando invece l'articolo 56 prevede che tempestivamente, in chiusura della seduta precedente (in questo caso, quella antimeridiana di oggi), si dia conto dell'ordine del giorno.

Per la verità, mi si dice anche che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non c'è stata alcuna specifica deliberazione.Comunque, le formalizzo nuovamente l'eccezione; poi, lei deciderà come ritiene.

PRESIDENTE. Va bene, passo allora alla lettura del calendario. Per la verità, il fatto che io avessi usato l'espressione «potrà» non voleva significare se non che, parlando in una fase in cui ancora formalmente la Conferenza dei Capigruppo era riunita, non potevo assumermi la responsabilità di esplicitare quelle che poi sarebbero state le valutazioni della Conferenza stessa.

Tuttavia, darò ora lettura del calendario dei lavori e poi l'Assemblea si esprimerà in proposito.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza alcune modifiche ed integrazioni al calendario della corrente settimana e il nuovo calendario dei lavori fino al 26 giugno, secondo lo schema pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

A partire da oggi pomeriggio e nella giornata di domani, si proseguirà nella discussione dei disegni di legge sull'applicazione della pena su richiesta delle parti, sugli insegnanti di religione e sulla sospensione condizionata della pena.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 11 giugno saranno avviate le discussioni generali dei decreti-legge sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e sull'attività professionale dei medici, ove conclusi

dalle Commissioni competenti, nonché del disegno di legge di proroga della Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 12 giugno si esamineranno il bilancio interno e il rendiconto del Senato.

Acquisita la disponibilità del Governo, presso la 5ª Commissione permanente avranno luogo comunicazioni del Ministro competente sui conti di finanza pubblica.

Sempre in relazione alla disponibilità del Governo, il calendario sarà integrato con un dibattito relativo *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* al programma del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea e sulla politica estera, con particolare riferimento alla situazione in Iraq e in Medio Oriente. Il preannunciato dibattito sul progetto di Costituzione europea avrà luogo in una data compresa tra il 1º e il 3 luglio.

I lavori della prossima settimana saranno dedicati essenzialmente alla discussione dei due decreti-legge sopra ricordati. Seguiranno quindi le discussioni dei disegni di legge di proroga della Commissione d'inchiesta Mitrokhin e della legge di semplificazione. Si passerà poi al voto finale della mozione Meduri sulla società Viola Basket di Reggio Calabria e della mozione Falomi sulle licenze UMTS.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 19 giugno avrà luogo un *question time* sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Nelle sedute comprese tra il 24 e il 26 giugno proseguiranno le discussioni dei disegni di legge sull'istituzione del «Giorno della libertà», sull'attribuzione dei seggi della Camera dei deputati e sulla messa al bando degli esperimenti nucleari. Si passerà, quindi, all'esame delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione e al provvedimento sulla prevenzione del gozzo endemico.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio, giugno e luglio 2003:

– Disegno di legge n. 2175 – Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– Disegno di legge n. 2254 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2003 *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea.
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 10 al 26 giugno 2003:

Martedì 10 giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito disegno di legge n. 1577-B – Applicazione della pena su richiesta delle parti *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* – Seguito disegno di legge nn. 1877 e connessi – Insegnanti di religione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Seguito disegno di legge n. 1986 – Sospensione condizionata della pena *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì 11 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	Avvio discussioni generali **(mercoledì pom.):**
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 2248 – Decreto-legge n. 102 sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico *(Presentato al Senato – scade l'11 luglio) (ove concluso dalla Commissione);* – Disegno di legge n. 2282 – Decreto-legge n. 89 sull'attività professionale dei medici *(Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 23 giugno) (ove concluso dalla Commissione);* – Disegno di legge n. 2124 – Proroga Commissione d'inchiesta sul dossier Mitrokhin
Giovedì 12 »	(h. 9,30-14)	– *Doc.* VIII, nn. 5 e 6 – Bilancio interno e rendiconto del Senato

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2282 e 2124 dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledì 11 giugno.

Gli ordini del giorno ai Doc. VIII, nn. 5 e 6 dovranno essere presentati entro le ore 12 di mercoledì 11 giugno.

Martedì	17 giugno	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Seguito discussioni generali argomenti già avviati
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito discussione argomenti non conclusi – Seguito disegno di legge n. 2248 – Decreto-legge n. 102 sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico *(Presentato al Senato – scade l'11 luglio)* – Seguito disegno di legge n. 2282 – Decreto-legge n. 89 sull'attività professionale dei medici *(Approvato dalla Camera dei deputati – Scade il 23 giugno)*
Mercoledì	18 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Seguito discussione argomenti non conclusi
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito disegno di legge n. 2124 – Proroga Commissione d'inchiesta sul dossier Mitrokhin
Giovedì	19 »	(h. 9,30-14,30)	– Seguito disegno di legge n. 776-B-*bis* – Legge di semplificazione 2001 *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* – Votazione finale mozione n. 115, Meduri ed altri, sulla Società Viola Basket di Reggio Calabria e mozione n. 123, Falomi ed altri, sulla licenza UMTS della Società IPSE 2000 S.p.A. Avvio discussioni generali (*) **(giovedì ant.)**

(*) Nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 19 giugno sarà avviata la discussione generale del ddl n. 1690 (Prevenzione gozzo endemico).

Gli emendamenti al ddl n. 1690 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 giugno.

Martedì	24 giugno	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Seguito discussioni generali argomenti già avviati

Martedì	24 giugno	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito discussione argomenti non conclusi – Seguito disegno di legge n. 1383 – Istituzione del «Giorno della libertà» – Seguito disegno di legge n. 1972 – Attribuzione seggi Camera deputati *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* – Seguito disegno di legge n. 1926 – Modifica normativa messa al bando esperimenti nucleari *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Ratifiche di accordi internazionali (ddl nn. 1461, 1990, 1152-B, 1893, 2096, 2097, 2061, 2100, 2018, 2035, 2188) – Disegno di legge n. 1690 – Prevenzione gozzo endemico – Interpellanze ed interrogazioni
Mercoledì	25 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	26 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16)	

Gli emendamenti ai disegni di legge di ratifica di accordi internazionali dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 giugno.

Nella settimana successiva, tra il 1º e il 3 luglio, avrà luogo un dibattito sul progetto di Costituzione europea.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il brusìo nell'Aula e la cattiva acustica ci hanno impedito di sentire esattamente nella sua esposizione del calendario quale soluzione veniva prospettata per un punto che era rimasto aperto; soluzione che ci interessa conoscere giacché, come lei sa, è questa una delle ragioni che ci hanno portato a non approvare il presente calendario, lasciando il nostro voto sospeso.

Il punto riguarda la disponibilità del Governo ad essere presente in Aula per lo svolgimento di un dibattito che anticipasse, quello già calendarizzato da svolgersi ai primi di luglio, relativo al progetto di Convenzione europea che l'Aula appunto si accingerà a discutere dopo la messa a punto, a Salonicco, della proposta di Convenzione medesima.

Le opposizioni avevano infatti chiesto che si potesse tenere molto prima di quella data un dibattito sul tema del programma italiano per il semestre di Presidenza europeo. È un punto fondamentale perché – come detto in sede di Conferenza dei Capigruppo – se questo dibattito

si svolgesse in Aula in un arco di tempo sufficiente perché il Governo possa raccogliere il contributo di tutta l'Assemblea, ciò darebbe forza alla Presidenza italiana che interviene in un momento così importante.

Non ho sentito nella sua esposizione, per colpa appunto del brusìo in Aula, se il Governo ha dato la sua disponibilità per un dibattito precedente a quello già fissato nel mese di luglio.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura, senatrice Toia, del passaggio che la interessa pregando i colleghi di fare silenzio: «Sempre in relazione alla disponibilità del Governo, il calendario sarà integrato con un dibattito relativo al programma del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea e sulla politica estera, con particolare riferimento alla situazione in Iraq e in Medio Oriente. Il preannunciato dibattito sul progetto di Costituzione europea» – quindi, altra questione – «avrà luogo in una data compresa tra il 1º e il 3 luglio».

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei intervenire contro la proposta di calendario, però la pregherei di dare l'ulteriore specificazione se il voto che l'Assemblea è chiamata a dare è quello previsto dal comma 4 dell'articolo 56 del Regolamento, oppure no. Lei sa che si tratta in quel caso di un voto qualificato molto particolare, diverso dal voto ordinario che l'Assemblea esprime nei casi in cui il calendario dei lavori non sia stato approvato all'unanimità.

Mi permetto, signor Presidente, di esplicitare il motivo della mia richiesta: non essendo stata data lettura in apertura di seduta delle conclusioni della Conferenza dei Capigruppo, siamo nella chiara ipotesi prevista dal comma 4 dell'articolo 56 per l'inserimento di argomenti non previsti dall'ordine del giorno (e mi permetto di ricordare che l'ordine del giorno stampato reca soltanto la discussione dell'Atto Senato n. 2248). Tale possibilità viene riconosciuta all'Assemblea, ma attraverso un voto qualificato.

Se lei mi può specificare questo particolare, le motiverò perché sono contrario all'iscrizione dei provvedimenti che lei ha richiamato nell'ordine del giorno odierno.

PRESIDENTE. La specificità fa riferimento al fatto che qui stiamo discutendo il calendario dei lavori, che è regolato dall'articolo 55.

In particolare, il comma 3 recita: «Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano». C'è una prevalenza di questa norma sulla norma dell'articolo 56 relativa, viceversa, all'ordine del giorno della seduta.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, la ringrazio, ma non condivido il percorso regolamentare che lei ci ha delineato per il semplice motivo che l'articolo 55 richiamato sicuramente opera, ma per i lavori a venire. Quando si interviene sui lavori già in essere, già in corso e certi argomenti non sono stati preannunciati, quindi non risultano regolarmente iscritti all'ordine del giorno e perciò sono nuovi, opera purtroppo la norma prevista dal quarto comma dell'articolo 56, proprio perché non c'è stato alcun annuncio preciso che modificasse l'ordine del giorno dell'Assemblea che invece prevedeva oggi pomeriggio tutt'altra materia.

Non si tratta di una questione di poco conto. Le preannuncio comunque che da parte nostra c'è contrarietà all'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento sul cosiddetto patteggiamento allargato, cioè il disegno di legge n. 1577-B.

Lei comprenderà benissimo come l'assoluta diversità del *quorum* previsto nell'un caso e nell'altro determina delle valutazioni politiche completamente diverse, perché una cosa è approvare un ordine del giorno che interviene per le sedute a venire, altra cosa, in queste condizioni, è convalidare un ordine del giorno che introduce argomenti assolutamente nuovi perché non previsti dall'ordine del giorno distribuito.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, esiste comunque una prassi dovuta ad una molteplicità di precedenti, in ragione della quale c'è, da parte della Conferenza dei Capigruppo, la possibilità di integrare o modificare l'ordine del giorno. Questo è avvenuto; del resto c'è stata una comunicazione anche da parte del sottoscritto, proprio come lei ricordava, che evidenziava come oggi pomeriggio ci sarebbero stati degli interventi in relazione alle questioni che adesso sono state inserite nel calendario dei lavori.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, il suo Gruppo ha già preso la parola.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, si tratta di una questione regolamentare connessa, ma non identica.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Avevo già avuto modo di sollevare la questione in altra occasione: ci troviamo molto spesso di fronte ad un dettato regolamentare assolutamente chiaro, in taluni casi addirittura rinforzato da delibere della Giunta per il Regolamento; poi, ci viene detto che quel dettato regolamentare non è vigente perché superato da precedenti annunciati all'Aula in modo assolutamente generico e impreciso e che l'Aula stessa non ha nessuna possibilità di verificare.

Ora, ciò pone due problemi: in primo luogo, che il precedente possa di per se stesso scavalcare la norma regolamentare. Se decidessimo che

questa deve essere la norma che vale per regolamentare i lavori di quest'Aula, dovremmo sostituire al Regolamento una raccolta ragionata dei precedenti: sarebbe molto più utile. In secondo luogo, se anche si accettasse il principio secondo cui un dettato regolamentare precedentemente scavalcato può essere nuovamente scavalcato, si dovrebbe dare modo all'Aula – ai parlamentari presenti – di verificare come e quando ciò sia accaduto.

Vede, signor Presidente, il precedente di per sé non è una garanzia per nessuno, men che meno per i parlamentari che subiscono la decisione. Il precedente deve essere chiaramente inquadrato nel contesto in cui si è verificato.

Relativamente alla questione sollevata dal collega Manzione, comprendo che lei, signor Presidente, si stia giustamente consultando con gli Uffici; comprendo la sua premura, ma volevo farle presente...

PRESIDENTE. Mi è chiaro, senatore Petrini, il senso del suo intervento.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Conosco perfettamente i precedenti evocati in risposta alla questione avanzata dal collega Manzione, perché ebbi modo di intervenire in una situazione analoga, ma quei precedenti dimostrano esattamente il contrario.

Infatti, in tutte le circostanze in cui si decise di inserire all'ordine del giorno un argomento precedentemente non previsto dallo stesso, sulla scorta di un calendario concordato in Conferenza dei Capigruppo, ciò avvenne sulla base dell'unanimità dell'intesa e, sempre, quell'immissione fu fatta dal Presidente dopo la frase di rito: «Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito».

Non si tratta, dunque, di precedenti che autorizzino a superare l'articolo 56 del Regolamento: se ci sono obiezioni rispetto a quanto stabilito in Conferenza dei Capigruppo, l'Aula torna sovrana ed è applicabile l'articolo 56, comma 4, del Regolamento. Comprende, signor Presidente? Quei precedenti dovrebbero essere attentamente analizzati, prima di permettere che siano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da lei indicati. La ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, le sue osservazioni mi sono chiare.

Sto facendo fare una ricerca sui precedenti, perché voglio avere chiari i termini della situazione e rendermi ben conto di quando sono stati invocati i precedenti, se all'interno della condizione da lei evocata oppure no.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto svolgere una considerazione di carattere generale e quindi avanzare una diversa proposta di calendario dei lavori.

La considerazione di carattere generale riguarda l'indeterminatezza delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea; indeterminatezza dovuta al fatto che il rappresentante del Governo nelle riunioni della Conferenza dei Capigruppo (oggi era presente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi) non è mai in grado di definire una disponibilità certa e di assumere un impegno preciso in merito alla presenza dell'Esecutivo in Aula.

Naturalmente, questa non disponibilità ad assumere impegni certi ingenera una difficoltà: noi non siamo mai in grado, in Conferenza dei Capigruppo, di definire un calendario dei lavori certo, con date ed orari precisi, perché il rappresentante del Governo si riserva sempre di farci sapere quando sarà disponibile, e quindi quando la discussione su un certo tema diventerà possibile.

Questo, francamente, per quanto a mia conoscenza è una novità, poiché in passato accadeva che il rappresentante del Governo veniva chiamato, la Conferenza dei Capigruppo assumeva una posizione tenendo conto di ciò che era stato detto dal Governo in tale sede e, alla fine, ci si concentrava su una proposta precisa di calendario dei lavori.

Oggi, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sono stato posto nelle condizioni di dovermi astenere, perché non c'era alcunché di definito su dibattiti da tenersi in Aula che noi ritenevamo rilevanti.

Credo di dover chiedere alla Presidenza del Senato di adoperarsi presso il Governo affinché esso sia sempre in grado di comunicare quando può essere presente e rispetto a quali temi intende rendersi disponibile. Per mezzo del telefono il rappresentante del Governo, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, può tempestivamente mettersi in contatto con l'uno o l'altro Ministro o addirittura – non oso quasi dirlo – con il Presidente del Consiglio, affinché questi sia presente in Aula ponendo fine alla prassi deplorevole (segnalata anche dal Presidente della Camera) per cui, dall'inizio di questa legislatura, egli non è mai venuto a rispondere ad interrogazioni a risposta immediata.

Di regola, quindi, c'è difficoltà da parte del Governo ad assumere impegni relativi alla sua presenza in Aula e contemporaneamente vi è la tendenza a non recarsi in Aula ma in Commissione, in particolare in sede di Commissioni congiunte di Camera e Senato, assecondando una prassi che non è legittimata da alcuna norma costituzionale e che è in contrasto con la necessaria differenziazione dei lavori, delle valutazioni, della formazione delle opinioni tra i due rami del Parlamento.

Siamo quindi contrari alla generalizzazione di questa prassi anomala delle sedute congiunte delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato. Pur avendo espresso tale contrarietà ed avendo constatato che i consensi su questa nostra valutazione erano ampi (essendo condivisa an-

che da parte di forze della maggioranza), ci troviamo di fronte, invece, al riproporsi di una prassi anomala, forse per responsabilità del Governo, che preferisce venire in Parlamento quanto meno possibile. Questo metodo non si può condividere o avallare.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, che ritengo, signor Presidente, pertinenti alla discussione che stiamo svolgendo, avanzo una precisa proposta di calendario dei lavori – alternativa a quella che è stata qui presentata – che rende possibili due dibattiti nell'Aula del Senato cui siamo massimamente interessati, perché riguardano il Paese, la sua vita, il suo destino, le sue scelte di politica internazionale.

Il primo dibattito si riferisce alla situazione economica del Paese. Oggi, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il rappresentante del Governo ha affermato che ci sarà modo di discutere della questione, perché presto si procederà all'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria. Signor Presidente, è ben noto (la considerazione vale un po' per tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni) che il DPEF giunge al nostro esame nel mese di luglio e sempre un po' in ritardo rispetto al tempo previsto. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, consentite che il senatore Massimo Brutti possa proseguire il proprio intervento.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Quindi, signor Presidente, le dico francamente (penso di parlare a nome di tutte le forze dell'opposizione, del centro-sinistra) che non siamo d'accordo sul fatto che della situazione economica del Paese, della sua crisi industriale, dei rischi di declino pure segnalati da autorevoli fonti italiane e internazionali, si discuta soltanto alla fine di luglio e in occasione della presentazione del DPEF.

Chiediamo, invece, che nella seduta antimeridiana di mercoledì 18 giugno si svolga un dibattito in Aula sulla situazione economica del Paese e sulle politiche del Governo, anziché discutere un argomento che non ci sembra così rilevante e attuale, come il disegno di legge di proroga della Commissione Mitrokhin.

Tale Commissione non è così importante da giustificare la reiezione della proposta, che avanziamo formalmente, di affrontare i problemi dell'economia italiana, di soffermarci sulla politica economica del Governo, sui rischi di declino, sulla crisi industriale in un dibattito in Aula la prossima settimana. Anche se discuteremo con qualche giorno di ritardo la legge di proroga della Commissione Mitrokhin, non credo che cadrà il mondo.

Vorrei avanzare poi una seconda proposta. Riteniamo possibile – ed infatti lo proponiamo – che nella seduta antimeridiana di giovedì 19 giugno si possa inserire all'ordine del giorno il dibattito sul semestre italiano di Presidenza del Consiglio europeo e sulle valutazioni e le iniziative dell'Italia in ordine alla questione mediorientale ed alla difficile situazione che si è creata, dopo il conflitto in Iraq, nella regione del Golfo.

Anche questo è un tema che crediamo debba essere discusso in Aula, sotto gli occhi del Paese. Oggi in grandi Paesi democratici, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, si discute sul fatto che prima del conflitto vi erano state segnalazioni, anche da parte dell'*intelligence*, in ordine all'esistenza di armi di distruzione di massa sul territorio iracheno, che sarebbero state nella disponibilità di quel regime e avrebbero potuto essere usate per seminare morte. Queste armi non si trovano; non sono state trovate.

In Aula, qui al Senato, abbiamo sentito il Presidente del Consiglio, in replica, snocciolare addirittura un elenco delle armi di distruzione di massa che potevano essere nella disponibilità del regime iracheno. Vorremmo che il Governo italiano venisse a spiegarci, per quello che sa, che fine hanno fatto quelle armi che – incautamente, credo – il Presidente del Consiglio, facendosi prendere la mano da esigenze propagandistiche, addirittura elencò dinanzi al Senato. Se la memoria non mi inganna, tale fu il senso della replica nell'onorevole Berlusconi.

Pertanto, oggi non riteniamo possibile rinviare fino alla presentazione del decreto-legge sull'invio di forze italiane in Iraq un dibattito su questioni politiche che riguardano l'area del Golfo e il Medioriente. C'è un mutamento, una svolta nella politica italiana? Faccio questa domanda, signor Presidente, per sapere se c'è una svolta nella politica italiana sul versante mediorientale o se quelle che abbiamo ascoltato ieri nella conferenza stampa dell'onorevole Berlusconi sono soltanto parole di circostanza.

Vorremmo che il Governo venisse a dirci qual è l'indirizzo politico seguito sulla questione mediorientale e che venisse a dircelo in Aula in un dibattito pubblico davanti al Paese. Per questo motivo, chiediamo che nella seduta antimeridiana di giovedì si trattino questi argomenti.

Sono due proposte alternative facilmente realizzabili, che, se accolte, darebbero il segno di una disponibilità del Governo e della maggioranza a discutere davvero con l'opposizione in Parlamento – in questo caso, nell'Aula del Senato – i problemi che il Paese avverte come più rilevanti ed attuali per la sua vita interna e per la sua politica internazionale.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, naturalmente non posso rispondere a nome del Governo. Possiamo sollecitare il medesimo a dare una risposta con riferimento a questa seconda proposta, ma non ho titolo per parlare a nome e per conto del Governo.

Chiedo ai colleghi se qualcun altro intende intervenire, dal momento che è stata presentata una proposta alternativa al calendario. Successivamente darò lettura dei precedenti che fin qui si sono presentati e in relazione ai quali trova giustificazione l'applicazione dell'articolo 55 del Regolamento in luogo dell'articolo 56, fermo restando che c'è una problematicità in tutto ciò, della quale sarebbe bene che la Giunta per il Regolamento si facesse carico, dando un'indicazione precisa con riferimento alla questione posta.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per appoggiare la proposta del Capogruppo *in pectore* dei Democratici di Sinistra, anche se, personalmente, avevo proposto, in sede di Conferenza dei Capigruppo, che la discussione sulla politica economica, e la sessione parlamentare relativa, si svolgesse durante questa settimana.

La proposta avanzata dal Governo, e accolta dal Presidente nella riunione dei Capigruppo, riguarda una discussione confinata nella sola Commissione bilancio, con l'obiettivo di fare una disamina dei conti pubblici. Da tempo, Signor Presidente, abbiamo avanzato la proposta di una discussione parlamentare sulla politica economica, necessaria per contrastare il declino industriale del nostro Paese, e abbiamo chiesto che essa fosse svolta in Aula. Non siamo soddisfatti di un'audizione del Ministro in Commissione, che è insufficiente e inadeguata rispetto alla gravità del momento e all'esigenza di individuare le risposte necessarie per contrastare il rischio di declino industriale.

Insistiamo perché il Ministro dell'economia venga in Aula a prospettare le misure del Governo e in questa sede si sviluppi la discussione; siamo convinti infatti che l'opposizione possa avanzare proposte utili e necessarie per contrastare la situazione che si sta verificando nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo dunque una proposta alternativa.

Poiché nessun collega della maggioranza fa cenno di voler intervenire, do lettura di un appunto nel quale sono richiamati un principio e la relativa applicazione in una serie di circostanze: «Si è affermato integralmente il principio della prevalenza del calendario che, anche se adottato a maggioranza, integra automaticamente l'ordine del giorno già diramato. Precedenti: 13 e 19 dicembre 1995; 25 luglio, 3 ottobre e 20 novembre 1996; 10 novembre 1998 (implicitamente fu respinta una proposta di modifica del calendario che, se accolta, avrebbe comportato la modifica dell'ordine del giorno); 3 maggio (con la formula «se non vi sono osservazioni»); 7 giugno e 19 luglio 2000; 2 ottobre 2001 – quest'ultimo con vivacissime contestazioni, ma non vi è dubbio che in quella sede la Presidenza ha assunto la responsabilità di richiamare i precedenti e il relativo principio –; 17 luglio 2002».

Sia nella scorsa legislatura sia nell'attuale vi sono precedenti. Questa è una delle ragioni per le quali, in relazione a difficoltà interpretative del Regolamento, bene sarebbe che la Giunta per il Regolamento si occupasse della questione.

Ferme restando queste enunciazioni, la Presidenza non può che rifarsi ai precedenti, nel mentre sollecita ancora una volta la Giunta per il Regolamento ad intervenire, fornendo una propria interpretazione. Non posso dunque che mettere ai voti il calendario dei lavori, per alzata di mano, così come prevede l'articolo 55 del Regolamento.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo solo per far risultare a verbale il mio dissenso e la mia contrarietà. Si tratta di due norme, quelle previste dagli articoli 55 e 56 del Regolamento del Senato, che toccano fattispecie completamente diverse.

È chiaro – e lei, signor Presidente, lo sa perfettamente – che quei precedenti, nel momento in cui c'è l'intesa di tutti i Gruppi a consentire la sovrapposizione del calendario all'ordine del giorno, determinano sicuramente una valutazione che ha valenza concreta.

Nel momento in cui, invece, ha luogo una contestazione specifica, dal momento che l'unico ordine del giorno legittimo è quello stampato e che non vi è stata alcuna dichiarazione preventiva – così come previsto dall'articolo 56 – in merito ad una sua modifica, prevale l'articolo 56.

Signor Presidente, mi consenta di dire con rammarico che prendo atto che si vuole applicare una prassi che non è calzante. Nel dubbio comprendo che i precedenti possano dare un'indicazione di orientamento, ma in questo caso il dubbio non sussiste, essendo diversa la fattispecie.

Lei molto correttamente, e gliene do atto, nel concludere la seduta antimeridiana, ha ricordato che allo stato la Conferenza dei Capigruppo non si era conclusa. Dunque, non è intervenuto un annuncio formale, ma una previsione che lei correttamente ha manifestato all'Aula, essendo ancora in corso la Conferenza dei Capigruppo. Ecco perché in questo caso siamo nella fattispecie prevista dall'articolo 56 e pertanto, se è possibile per l'Aula, che comunque resta sovrana, inserire altri argomenti, ciò però deve avvenire sulla base del *quorum* previsto dal comma 4 dell'articolo 56.

Registro quindi la mia insoddisfazione e mi appello ancora una volta a lei, per la stima che le porto, affinché al di là dei precedenti – è una mia valutazione – si proceda alla votazione della proposta ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 56.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, mi sembra di capire, nonostante il brusìo, che a questo punto si passerà alla votazione della proposta di calendario alternativa.

PRESIDENTE. La proposta da lei presentata.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Esattamente.

Sono piuttosto colpito per il fatto che neanche una voce della maggioranza si sia levata per discutere, magari anche per controbattere, e sostenere che la nostra proposta è priva di fondamento.

Da un lato, ciò fa pensare che vi sia una totale sordità della maggioranza ai nostri argomenti; dall'altro, è anche un segno di arroganza che ci porta a chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Lei avrà notato, senatore Brutti, che mi sono rivolto alla maggioranza chiedendo se vi erano colleghi che intendessero intervenire. Solo dopo averne registrato il silenzio, ho ritenuto di sottoporre la proposta al voto dell'Aula.

Senatore Manzione, le ho ricordato i fatti. In relazione a tali fatti se lei fosse al mio posto assumerebbe lo stesso atteggiamento che io sto assumendo. La discussione ha avuto tutto lo spazio che era giusto consentirle. Le voci dell'opposizione si sono manifestate; le obiezioni sono state tutte sottolineate ed esplicitate adeguatamente. Il mio richiamo alla Giunta per il Regolamento è stato a più riprese formulato. A questo punto non posso che stare ai precedenti e procedere in questa maniera.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Massimo Brutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Massimo Brutti.

Non è approvata.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non ritengo sia opportuno svolgerla, anche perché si è appena tenuta una verifica del numero legale; ne deduco che non ci sono i numeri perché la proposta appena messa ai voti venisse approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, come vede ho preso atto che ancora una volta è stato inserito, a mio avviso con una violazione del Regolamento, un argomento all'ordine del giorno: quello che stiamo trattando. Chiaramente, il richiamo al Regolamento e l'obiezione sollevata non avevano soltanto una finalità formale, ma anche una valenza politica (non ho alcuna difficoltà a ribadirlo, come ho già fatto nel corso della prima lettura del provvedimento in quest'Aula), data la nostra contrarietà assoluta ad una norma, come quella sul patteggiamento allargato, che per la verità risulta assolutamente incomprensibile.

Si tratta di una giustizia asimmetrica e negoziale che, dal mio punto di vista, travalica completamente i confini già disegnati dal legislatore nel 1988. Nell'introdurre l'istituto di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, che dà la possibilità di negoziare la pena, il legislatore aveva posto limiti molto precisi – due anni – proprio perché si trattava di una norma derogatoria rispetto al regime ordinario e quindi poteva essere applicata soltanto per reati che non avessero un grosso impatto sociale.

Così non è. Siamo ora all'ultima lettura di questo provvedimento, a quella che, mutuando le parole del collega Fassone, può essere definita una svendita della giustizia. Siamo in un periodo pre-estivo, un periodo in cui vi sono svendite di tutti i generi commerciali; anche la giustizia, evidentemente, per la Casa delle libertà è un genere oggetto di svendita, e mai come in questo caso.

Tra i saldi giudiziari, signor Presidente (lo dico affinché il percorso politico che mi induce ad esprimere una prognosi negativa sul provvedimento sia chiaro), ce n'è uno in particolare, un *cadeau* per gli amici degli amici: mi riferisco all'articolo 4, che prevede una sospensione obbligatoria di tutti i processi in corso per dare la possibilità a tutti coloro che siano imputati di verificare l'agibilità delle nuove norme, che consentono il patteggiamento cosiddetto allargato per i reati puniti con pena fino a cinque anni di reclusione.

È evidente che questo articolo 4, questo *cadeau* particolare, si riferisce ad una località che tutti conosciamo (Milano) e ad un processo che tutti, purtroppo, conosciamo (quello della SME) e si inserisce, tutto sommato, in una logica complessiva che ha diverse articolazioni: prima la legge Cirami, poi il tentativo operato con l'articolo 68 e la relativa improcessabilità tramite esso introdotta; inoltre, la proposta presentata dal senatore Pastore, che, mutuando il regolamento pre-approvato in sede europea, prevede la sospensione dei processi.

Insomma, una fitta rete di considerazioni giuridiche che portano tutti ad affermare come gli interessi particolari di amici del Presidente del Consiglio (ne prendiamo atto, perché per noi l'amicizia è sacra) inducano a questo tipo di strategia, che ancora una volta porta ad una forzatura: inserire all'ordine del giorno, in questa fase ed in questo momento, il provvedimento in esame.

Passando ad illustrare l'emendamento 1.2, riferito (mi rivolgo adesso agli amici di AN e agli amici della Lega) all'articolo 1, faccio rilevare che nel provvedimento era prevista, in alcuni casi, l'esclusione dal patteggiamento di coloro i quali fossero stati dichiarati delinquenti abituali, mentre la modifica introdotta dalla Camera fa sì che la norma non possa essere applicata ai delinquenti abituali «qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria». *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).* È prevista, cioè, la possibilità di concedere il patteggiamento allargato anche in ipotesi che per decisione del Senato venivano considerate escluse.

Allora, come si fa a ragionare dell'«indultino», con gli atteggiamenti che vengono propagandati in Aula e fuori dall'Aula invocando certezza della pena e rigore, e consentire poi il varo di norme come queste, che di fatto pongono in essere una svendita della giustizia e determinano quella incertezza della pena che dà la stura a tutto quel comparto giustizia che voi vorreste modificare?

Vi chiedo dunque di essere coerenti e di approvare il mio emendamento 1.2, volto a sopprimere le parole: «qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria», cioè ad eliminare la possibilità di consentire il patteggiamento ai delinquenti abituali; infatti, ai delin-

quenti abituali sarebbe concesso il patteggiamento per una pena fino a due anni di reclusione, mentre, qualora la pena superi tale soglia, questo non sarebbe più concesso.

Pur non condividendo il merito del provvedimento, vorremmo che questo istituto, come modificato ed ampliato dalle varie letture di Camera e Senato, non si applicasse a coloro i quali hanno in corso «procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*», nonché a coloro i quali siano «dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Si tratta di una norma che fa chiarezza sulle finalità effettive del provvedimento e che dovrebbe fare chiarezza anche sull'atteggiamento, in alcuni casi ondivago, di alcuni settori della Casa delle libertà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.101 mira a ripristinare quella situazione legislativa che era stata licenziata dal Senato e che improvvidamente è stata modificata dalla Camera con la seguente aberrante conclusione: si è ripristinata, da parte della Camera dei deputati, la possibilità del patteggiamento (che, è bene ricordarlo, come dice il nome è un venire a patti, in questo caso tra la giusta pretesa punitiva dello Stato ed una soluzione negoziale, con uno sconto di un terzo), fino a quando la pena rimanga entro i due anni, abbattuta di un terzo (il che significa una pena già in concreto di tre anni, per il meccanismo del terzo). Ciò, come ricordava il collega Manzione, nei confronti dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza, una categoria certo non particolarmente commendevole.

Basta considerare quello che è necessario per essere dichiarati giudizialmente delinquenti abituali, professionali e per tendenza per rendersi conto che il nostro codice dà queste declaratorie nei confronti di persone che ne hanno fatte «da pendere e da appendere» e che quindi nei confronti della collettività hanno mal meritato in modo certo e passato in giudicato.

Si prevede dunque la possibilità di patteggiare nei confronti non di una categoria indeterminata, ma di una categoria che ha avuto una pronunzia passata in giudicato di questo significato e spessore valutativo. Soprattutto, si dà la possibilità di patteggiare anche per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, che sono esattamente, cari colleghi della maggioranza, i reati dell'anti-Stato.

Allora, è mai possibile che noi accettiamo – e qui, sì, veramente la contraddizione è enorme – che lo Stato scenda a patti rispetto a persone imputate dei reati dell'anti-Stato, ovverosia dei delitti contro lo Stato, dove il soggetto passivo non è soltanto il singolo individuo ma la collettività?

Credo che questa sia una contraddizione non solo rispetto ad atteggiamenti assunti in materia di indulto nei confronti dei problemi carcerari, ma una contraddizione in termini perché non si può certamente scendere a patti, neppure attraverso il patteggiamento, rispetto a determinati reati e a individui, seppur rispettabili come esseri umani, il cui certificato penale dà

certezza della commissione di un numero di reati e dell'applicazione di una pena tali da arrivare al tetto previsto per la delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Per queste ragioni, credo che la Camera abbia peggiorato un testo già pessimo e quindi questo emendamento tende a recuperare, a non avallare un peggioramento evidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.101.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Manzione, identico all'emendamento 1.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, per annunciare il voto contrario del Gruppo AN su questo emendamento.

Nel motivare brevemente questa dichiarazione di voto contrario, vorrei solo far notare, visto che il senatore Manzione ha così amabilmente chiamato in causa, fra gli altri, proprio il Gruppo di Alleanza Nazionale, che mai chiamata in causa fu – se me lo permette il collega Manzione – più capziosa di questa, posto che il voto contrario è motivato da una ragione estremamente semplice e, se vogliamo, anche di correttezza nel succedersi delle regole del diritto nel corso del tempo.

La formulazione normativa attuale, quale ci perviene dalla Camera, prevede un'esclusione parametrata su certi criteri che suona quanto mai giusta nella misura in cui l'esclusione in questione, fin quando il patteggiamento era possibile fino al limite di due anni, non era assolutamente prevista nel nostro ordinamento. Oggi viene inserita l'esclusione per quella parte di pena applicata su richiesta delle parti che ecceda il già esistente limite dei due anni.

La ragione quindi di questo mantenimento della formulazione normativa, e quindi del voto contrario all'emendamento, risiede proprio nel fatto che si tratterebbe di una ingiusta, immotivata e sostanzialmente irragionevole penalizzazione in relazione a un regime precedente che, non dimentichiamolo, vide la sua genesi in tutt'altro contesto politico e governativo che consentiva l'applicazione della pena su richiesta delle parti a qualsivoglia categoria di reati, anche e comunque senza nessuna esclusione, come quella che invece oggi si rende ragionevole per la parte eccedente rispetto all'originario limite di due anni. *(Applausi dal Gruppo AN).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, comprendo benissimo le osservazioni del collega Bobbio, ma voglio rispondergli. Non capisco perché egli, rispetto alla possibilità di non escludere alcune categorie dall'applicazione del patteggiamento fino a due anni, si richiami alla coerenza del dato normativo che rinviene dalla modifica operata nel 1988, in quel caso, dal legislatore delegato.

Io invece mi richiamo all'ampliamento, che ritengo assolutamente inaccettabile proprio per il rispetto di quei limiti specifici che quel legislatore aveva dato. Infatti, ragionare di una deflazione per reati con pena teorica, con la riduzione delle ipotesi previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale fino a due anni ha senso; quando però allargate la platea della cosiddetta deflazione, ampliando il limite di svendita giudiziaria, non capisco che senso possa avere mantenere ancora questa norma, perché comunque l'effetto deflativo viene ampliato sicuramente oltre quelle che erano le valutazioni rispetto alla potenzialità criminale, ma anche rispetto alla compatibilità di questo istituto, che resta eccezionale, con l'impianto complessivo.

E allora, se deroga accettate ampliando il percorso fino a cinque anni, non capisco perché vogliate mantenere in essere una previsione che allora aveva ragione d'essere, adesso non più. Ecco perché invito ancora una volta a votare il mio emendamento che comunque riduce ad un anno la possibilità, per quelle categorie, di godere dell'istituto.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 ha la stessa finalità del precedente, cioè quella di limitare il meccanismo introdotto dalla Camera, ma in termini molto più modesti, intervenendosi, in questo caso, sul fatto che i due anni possano essere anche congiunti a pena pecuniaria.

Si tratta di un segnale che – secondo me – potrebbe essere dato. Ecco perché chiedo ai colleghi di votare a favore dell'emendamento e a dodici senatori dell'opposizione di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, illustro congiuntamente tutti gli emendamenti a mia firma presentati all'articolo 2 e, se lei consente, considerata l'identità di tema, anche l'emendamento 3.0.1. Tali emendamenti hanno un unico obiettivo: quello di rendere meno infelice – se

così posso esprimermi – la posizione della persona offesa dal reato allorché si arriva ad una sentenza patteggiata.

Prego i colleghi di riflettere un attimo sulla seguente situazione. Ipotizziamo il caso in cui vi siano una o più persone offese che hanno subìto un danno rilevantissimo, ad esempio la morte di un congiunto, unico portatore di reddito nel nucleo familiare. Ipotizziamo che le persone offese, conoscendo qual è la sorte, purtroppo infelice, della parte civile nel processo penale, si astengano dall'entrare nel processo penale e, correttamente, eserciscano soltanto l'azione civile.

Cosa succede? Se nasce il processo penale, la combinata normativa del codice di procedura civile e del codice di procedura penale obbliga, di fatto, la persona offesa a costituirsi parte civile nel processo penale. Infatti, l'articolo 295 del codice di procedura civile stabilisce che il processo civile, in tal caso, è normalmente sospeso e l'articolo 211 delle disposizioni di attuazione ribadisce ancora più nettamente quest'esigenza di sospensione, in particolare se il processo penale può dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo.

Non solo: se la persona offesa non si costituisce nel processo penale e non contraddice, rischia di veder concludersi quel processo con una sentenza di assoluzione che farà stato ai suoi danni anche nel giudizio civile. Ecco che allora la persona offesa trasferisce l'azione civile nel processo penale, e quest'ultimo si conclude con la sentenza patteggiata, che la rimanda a mani vuote da dove era partita.

Il Senato aveva fatto un'opera altamente positiva, a mio giudizio, e universalmente condivisa da tutti i Gruppi politici, prevedendo una almeno parziale soddisfazione della persona offesa attraverso un innesto degli articoli 651 e 653 del codice di procedura penale in questa normativa. La Camera dei deputati, pur prendendo atto della bontà dell'intenzione, ha ritenuto che tale meccanismo potesse avere una qualche efficacia di scoraggiamento a ricorrere al patteggiamento e, in nome invece dell'incoraggiamento ad usare questo rito, ha cassato la nostra innovazione.

Sono uomo di mondo e mi rendo conto che riproporre la stessa normativa e la stessa costruzione giuridica incontrerebbe non solo il probabile dissenso del relatore e del Governo, ma anche il sicuro dissenso della Camera dei deputati. Ecco perché abbiamo proposto, oltre al ripristino del testo modificato, come impostazione ideale o di bandiera, anche alcuni emendamenti graduati, che affido alla sensibilità del relatore.

Ammettiamo pure che la sentenza patteggiata non costituisca un accertamento di responsabilità che la persona offesa può utilizzare nel giudizio civile, prevediamo però che almeno in quei casi, che normalmente non sono pochi, in cui la responsabilità dell'imputato emerge chiaramente, vuoi perché questi l'ha ammessa in sede di interrogatorio, vuoi perché risulti inoppugnabilmente da dati documenti, almeno in questo caso, in cui è possibile per il giudice affermare la responsabilità, questi lo faccia e condanni l'imputato, quanto meno in via generica, ovvero ad una somma provvisionale. In questo modo riequilibreremmo almeno un poco, senza alterare la struttura che la Camera dei deputati ci ha assegnato, questo

grave squilibrio tra le esigenze della veloce celebrazione dei processi e quelle, non meno degne, di una soddisfazione almeno parziale delle persone offese.

Questa è la sequenza degli emendamenti che abbiamo presentato e le anticipo sin d'ora, signor Presidente, che sul solo emendamento 2.2, per economia di lavoro, chiederò la votazione con procedimento elettronico.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi accingo ad illustrare l'emendamento 2.3, svolgendo una considerazione semplicemente aggiuntiva rispetto a quanto ha detto poc'anzi il senatore Fassone.

Voglio preliminarmente ricordare ai colleghi che allorquando, nel 1989, prese vita il nuovo sistema processuale del nostro codice di rito si discusse a lungo in dottrina circa la possibilità di avere, in un sistema sia pure tendenzialmente accusatorio... *(Brusìo in Aula).*

Non capisco perché i colleghi sono sempre interessati ai processi, ma poi, quando si discute in concreto del processo, si disinteressino! Sarebbe opportuno che quando parliamo dei processi in genere ci fosse una maggiore attenzione non soltanto da parte dei colleghi giuristi, ma di tutti. Non è soltanto il processo di Milano che deve occupare l'interesse di questa Assemblea; naturalmente il signor Sottosegretario è sempre molto attento e per questo lo apprezzo.

Come dicevo, quando il codice del 1989 entrò in vita la dottrina si divise in modo assai drastico su due posizioni contrapposte, in quanto si sostenne da una parte (quella più progressista) che in un sistema accusatorio era difficile immaginare una parte corposa di processi i quali non avevano l'esito dibattimentale e si chiudevano nell'ambito di un patteggiamento tra pubblico ministero e difensore senza alcuna pubblicità o sbocco di accertamento di verità.

Questo era in contrasto con il principio fondamentale del sistema accusatorio, secondo cui soltanto nel contraddittorio tra le parti si poteva avere un accertamento di verità e quindi il dibattimento era il fulcro del processo. Prevalse, invece, l'altra tesi secondo cui, al fine di rendere più funzionale ed efficace il processo penale era opportuno introdurre sistemi alternativi a quello dibattimentale: ed ecco, allora, gli istituti del patteggiamento e del giudizio abbreviato.

Naturalmente, siccome il patteggiamento era circoscritto ad una pena molto tenue, il problema non si è posto. Il problema si pone ora, però, perché stiamo discutendo di un patteggiamento reso possibile per pene previste fino a cinque anni di reclusione, quindi a reati anche straordinariamente gravi. Dunque, si pone con grande drammaticità il problema se accogliere nel nostro sistema un ampliamento dell'istituto del patteggiamento, privando così del dibattimento e dell'accertamento della verità in quella sede una gran parte, una parte enorme, di processi penali.

Voglio dare atto ai colleghi penalisti e agli avvocati di essersi battuti con vigore contro questo ampliamento perché a questo punto, privando l'esito dibattimentale del processo, si priva il processo dell'accertamento di verità.

Detto questo, passo ad illustrare il contenuto dell'emendamento 2.3. La preoccupazione che abbiamo avuto, per la quale abbiamo presentato tale proposta emendativa, è che, una volta fatta la scelta che comunque vi è compatibilità tra sistema accusatorio e patteggiamento, sia pure così allargato, con questa ampiezza, fosse tuttavia posta una tutela forte nei confronti delle parti offese e della vittima del reato.

Questo è il senso dell'emendamento: qualora la pena detentiva in concreto applicata sia superiore ai due anni, cioè la massima estensione possibile delle pene previste in questi emendamenti, ove il giudice sia in possesso di elementi sufficienti, si applica il disposto dell'articolo 539 del codice di procedura penale, vale a dire il risarcimento del danno.

Ciò significa che per i reati più gravi, quando il giudice è in possesso non solo dell'esito del patteggiamento ma anche dell'entità del danno, è in grado di stabilire la risarcibilità di quel danno.

Avevo necessità di illustrare il senso dell'emendamento perché sono profondamente convinto della correttezza dello stesso. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. Ho riserve naturalmente sulla possibilità di un suo accoglimento, non per i colleghi che qui in Senato lo avevano già approvato, ma perché mi rendo conto che se vi è urgenza di applicare il provvedimento (non mi interessa la ragione), siccome modificandolo dovrebbe ritornare alla Camera che ha riproposto nuovamente il vecchio testo, l'emendamento in questione ha scarse probabilità di accoglimento.

Tuttavia, ritengo fosse indispensabile che in quest'Aula si ascoltassero ancora una volta le ragioni che avevano convinto il Senato – e noi in particolare in Commissione giustizia – a chiedere che questa norma fosse modificata nel senso che ho detto. L'esito è comunque rimesso alla valutazione dell'Aula, che mi auguro abbia attenzione e comprensione per le ragioni che vi ho ora esposto.

PRESIDENTE. Colleghi, accade che io non intervenga a voce e mi limiti a scampanellare nei momenti di maggiore brusìo dell'Aula, per non disturbare il collega che sta parlando. Gli altri colleghi che invece stanno contribuendo al brusìo dovrebbero intendere che il mio silenzio ha questo significato, ma non sempre ciò accade.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 2.100. Al di là delle considerazioni tecniche di cui già benissimo hanno parlato i colleghi Fassone e Calvi, esso mira a porre riparo ad un'autentica piaga sociale rappresentata dall'eccessivo ritardo nel risarcimento dei danni conseguenti a quei fatti colposi, purtroppo molto frequenti, sia in materia di circolazione stradale, sia in materia di infortuni sul lavoro, che comportano spesso lesioni invalidanti e mettono non solo la persona lesa ma la sua famiglia in una situazione di cogente e gravissima necessità.

Rispetto a danni rilevanti che mettono allo stremo interi nuclei familiari, il processo penale deve necessariamente andare avanti, antecede la

richiesta civile per quelle ragioni di cui ha già parlato il collega Fassone e che io non ripeto.

Andando avanti il processo penale, il patteggiamento viene chiesto il più tardi possibile ed è suggerito dalle compagnie di assicurazioni che spesso svendono gli interessi dell'imputato perché hanno un unico spauracchio, che non è già la difesa degli interessi dell'imputato, ma la concessione di una congrua ed adeguata provvisionale.

Per bloccare questo spauracchio, ovvero questa provvisionale che può finalmente dare ristoro ad una situazione, ripeto, massimamente disastrata, si ricorre al patteggiamento che non consente liquidazione dei danni, non consente liquidazione di provvisionale e non fa stato nel processo civile.

In tal modo abbiamo una franchigia temporale, spesso di un anno e mezzo, due o tre anni, prima di poter iniziare quell'azione civile che sola può dar luogo ad una liquidazione. È un tempo enorme rispetto ad una famiglia che ha un invalido al 100 per cento; un tempo enorme, privato della possibilità di qualsiasi liquidazione anticipata e provvisoria, che deve essere affrontato, per questo perverso meccanismo, dalla famiglia che ha avuto questo tipo di disgrazia.

Il Senato della Repubblica aveva approvato un provvido emendamento: si prevedeva la possibilità che il patteggiamento, il quale, malgrado ogni altra considerazione, è un sostanziale riconoscimento di responsabilità, si accompagnasse al fare stato, al diventare giudicato rispetto alla pretesa civile.

Mi rendo conto di non argomentare perfettamente sul piano tecnico affermando questa tesi ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che chi ha sostenuto la tutela di persone su una carrozzella, non avendo i soldi per l'assistenza, possa essere perdonato se non raggiunge la perfezione tecnica nel superiore, sostanziale intento di venire incontro ad una piaga sociale.

Non vi rendete conto di quante famiglie siano vittime di incidenti stradali o di infortuni sul lavoro; non vi rendete conto di quanti fatti colposi gettino persone nella miseria e nella disperazione, senza possibilità di un tempestivo risarcimento e di un'affermazione in sede penale che aiuti il rapido svolgimento della causa civile.

Avevamo quindi visto con grande favore la decisione del Senato e riteniamo erratissimo quanto deciso dalla Camera. Per questo motivo sosteniamo un emendamento che non introduce una novità, ma ripristina esattamente il testo licenziato dal Senato, consentendoci di affermare che se vi è stato patteggiamento, è stato esercitato un diritto e pertanto la causa civile è ormai legata soltanto alla liquidazione di *quantum*, senza bisogno di accertamento dell'*an.*

Colleghi, vi esorto a riflettere in ordine all'importanza sociale di un emendamento di questo tipo che verrebbe incontro a situazioni massimamente disastrate. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, quando la Margherita, durante il primo passaggio nell'Aula del Senato della Repubblica, espresse

un voto negativo sul provvedimento, lo fece per ragioni di politica criminale e per ragioni legate alla compatibilità dell'istituto allargato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, con tutto l'impianto processuale a seguito dell'introduzione di questa forma anomala di giustizia negoziata; ma lo fece, a maggior ragione, rendendosi conto che, tra le tante, vi era un'asimmetria preoccupante concernente gli interessi delle parti lese, sviliti ancora una volta dal provvedimento.

Mi soffermo su un aspetto che mi sembra nessuno dei colleghi abbia richiamato: rispetto alla prima stesura dell'articolo 444 del codice di procedura penale, varata dal legislatore delegato negli anni 1988-1989, vi è già stato un intervento della Corte costituzionale, la quale ha rilevato una carenza di tutela delle parti lese nella misura in cui, nell'udienza preliminare, non era prevista alcuna possibilità di intervento di fronte al patteggiamento.

Per la verità con una sentenza, che potremmo definire additiva, la Corte costituzionale ha previsto che in quella sede, appunto nel caso di patteggiamento nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP, alla parte lesa fosse riconosciuto il ristoro, molto modesto per la verità, delle spese sostenute per l'eventuale costituzione di parte civile.

La Corte costituzionale intervenne su quell'articolo stabilendo che vi era una compressione ingiustificata di quei diritti. In questa logica, nell'ambito della prima lettura del provvedimento al Senato, erano stati presentati vari emendamenti, anche da parte del sottoscritto, che tentavano di ristabilire un minimo di possibilità di tutela della parte lesa e lo facevano o attribuendo lo *status* di sentenza definitiva anche nel processo civile o amministrativo dell'eventuale sentenza di condanna o prevedendo la possibilità in alcuni casi di provvedere con provvisionale.

Entrambe queste ipotesi sono state cancellate nel corso dell'esame in terza lettura alla Camera, ma gli emendamenti che sono stati ripresentati vanno nella direzione di prevedere nuovamente, per quanto possibile, quegli istituti. Pertanto, raccomando all'approvazione dei colleghi tali emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, ricordo che in prima lettura al Senato si affrontò in Commissione la questione volta a superare una oscillante – ma poi, per la verità, in un certo senso consolidatasi – giurisprudenza, secondo la quale non era ben chiaro se la sentenza sul patteggiamento fosse o meno da equiparare a sentenza di condanna; anzi, si tendeva ad escluderlo.

Quando nacque questo codice di procedura penale – del quale si può pensare quello che si vuole, e che nella sua versione originaria aveva un significato molto più ampio di quello che poi nel tempo, per interventi non soltanto del Parlamento ma anche della Corte costituzionale, è venuto assumendo come fisionomia complessiva – ricordo perfettamente che si disse che, in fondo, il grande passo avanti non era dato soltanto dal passaggio dal tradizionale rito inquisitorio, cioè il processo scritto, a quello orale, che si fondava sulla formazione della prova al dibattimento sul contradditorio – e credo che su questo siamo tutti d'accordo – ma lo si individuava anche in una sorta di scommessa (uso un termine atecnico per rendere più chiara la mia ricostruzione dell'evoluzione dell'avvento del sistema accusatorio). Infatti, così come nella stragrande maggioranza dei Paesi in cui tradizionalmente si è sempre fatto ricorso al processo accusatorio anziché al rito inquisitorio, i processi che vanno a dibattimento, e che quindi impegnano un collegio o anche un giudice monocratico giudicante nella formazione diretta della prova al dibattimento, con tutta la tempistica che ne deriva (di qui una delle cause, ma non la sola, della lentezza della nostra giustizia), dovevano essere residuali, mentre i riti alternativi dovevano costituire, ciascuno con le proprie peculiarità e caratteristiche, lo sbocco più fisiologico, più ordinario, più normale delle vicende processuali.

Ciò avrebbe comportato, senza grave pregiudizio delle garanzie (ci mancherebbe altro!) dell'imputato, un accorciamento forte dei tempi della giustizia. È inutile che mi avventuri in una casistica, ma sappiamo bene che questa scommessa l'abbiamo perduta. Non ho titolo, in questa sede né altrove, per puntare il dito contro chicchessia al fine di individuare un responsabile di questa sconfitta, ma il dato è oggettivo e sotto gli occhi di tutti.

Attraverso questo disegno di legge si voleva, dunque, tentare di rendere più appetibile il rito alternativo. È indubbio che la scommessa sul rito alternativo è data dall'appetibilità che esso può avere per l'imputato rispetto al rito ordinario che comporta il dibattimento.

Non entro nel merito del provvedimento in esame, che mi lascia ampiamente perplesso su diversi aspetti, ma certo era questa l'occasione per risolvere il problema della natura e degli effetti. È certamente vero, infatti, che la sentenza penale ha innanzitutto un effetto diretto endoprocessuale, ma all'affermazione contenuta nella sentenza penale sono connesse ricadute spesso importanti, come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, anche per certi procedimenti disciplinari amministrativi o, soprattutto, civili: si pensi al risarcimento del danno.

E allora sancire, come il Senato aveva fatto, che comunque quella sentenza, salvo diverse disposizioni di legge (quindi c'è sempre una riserva al potere in singoli casi disporre diversamente), avesse una volta per tutte la natura di sentenza di condanna mi sembrava una conquista di chiarezza. La Camera ha spostato altrove questo inciso – non entro nei tecnicismi – e cioè al comma *1-bis* dello stesso articolo 2, svuotando la norma del significato originario che il Senato aveva voluto darle.

Sotto questo profilo, invito dunque i colleghi a valutare come sia opportuno ripristinare il testo che a suo tempo noi stessi abbiamo licenziato.

Contemporaneamente, signor Presidente (evito così di chiedere nuovamente la parola sul successivo emendamento che offre una soluzione meno chiara e meno decisiva a mio parere, ma certamente praticabile), invito sin da ora i colleghi quanto meno ad accogliere l'emendamento 2.2, che fa riferimento all'articolo 539 del codice di procedura penale, cioè alla possibilità che in esito al patteggiamento il giudice, ricorrendone i presupposti, possa emettere sentenza di condanna generica ai danni e alle provisionali.

In questo modo, almeno, se non il portone principale – la mia ottica è, ovviamente, rivolta soprattutto alla posizione delle parti offese – si apre una finestra importante, che può consentire al giudice di accedere alla concessione del risarcimento del danno, che nella situazione attuale non sarebbe possibile.

Quindi, insisto nel dire che l'emendamento 2.1, che ripristina tra l'altro una scelta già fatta da noi senatori non molto tempo fa, sarebbe la strada maestra, ma invito i colleghi quanto meno a votare a favore dell'emendamento 2.2, riferito all'articolo 539 del codice di procedura penale e quindi alla possibilità che il giudice possa, ricorrendone le condizioni, emettere una sentenza di condanna generica ai danni, al risarcimento o alla provvisionale. *(Applausi del senatore Del Turco).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, solo per accertare, attraverso la verifica del numero legale, quanto stia a cuore alla Casa delle Libertà questa svendita giudiziaria. Chiedo pertanto a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Fassone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

L'emendamento 3.0.1, del senatore Fassone ed altri, già illustrato, tende a ripristinare tale articolo.

Il voto dell'emendamento 3.0.1 consentirà quindi all'Assemblea di esprimersi anche sulla soppressione dell'identico testo operata dalla Camera.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.1.

ZICCONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti a mia firma si illustrano da soli, signor Presidente.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, una delle più improvvide novità di questa legge improvvida è quella di consentire la conversione in una multa della pena della reclusione sino a mesi sei, che in realtà significa una pena di un anno, magari diminuita delle attenuanti generiche e certamente diminuita del terzo del patteggiamento (chiedo scusa ai colleghi se li tedio con questi dati numerici, ma sono la realtà della vita giudiziaria). Dunque, una condanna ad un anno può essere convertita in una multa.

La multa naturalmente bisogna poterla pagare ed è quindi una sovrana iniquità che taluno vada a finire in carcere e altri, pagando, se ne stia fuori: questo non è certamente rispetto del principio del dettato costituzionale secondo il quale i cittadini sono uguali senza distinzioni né di censo né di posizione sociale.

Allora, per rendere questa iniquità accettabile *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*, non basta scrivere, come si fa nel testo di legge,

che il valore giornaliero della multa può essere moltiplicato per dieci volte l'ammontare indicato dall'articolo 135 del codice penale, ma bisogna cercare di fare un piccolo sforzo, perché almeno lo Stato guadagni da questi signori – nel senso letterale del termine – che scambiano il carcere con il denaro, e guadagni bene e molto.

Allora, con l'emendamento 4.100 che (con la temperanza di cui spero di aver dato prova anche qui nel Senato della Repubblica) aumenta da dieci a cento volte l'ammontare indicato, non credo proprio di provocare preoccupazioni o paure in chi può scambiare il carcere con il denaro.

Dunque, credo che questo significhi ritornare ad una minimale giustizia distributiva, posto che, intanto questa persona si è – mi scusi il brutto verbo, signor Presidente, ma rende il concetto – «sfangata» il carcere pagando soldi che lui ha, mentre altri non lo possono «sfangare» perché non hanno soldi. Questa sovrana iniquità almeno correggiamola attraverso un aumento sensibile di quella quota, la quota di conversione in multa della pena detentiva – che si può aumentare –.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, signor Presidente.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere altrettanto contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.100 e l'emendamento 4.7.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 deve ritenersi parzialmente precluso dalla mancata approvazione dell'emendamento 3.0.1; comunque, si illustra da sé.

L'emendamento 5.2 merita attenzione e considerazione, perché il comma 3 dell'articolo 5, di cui propone la soppressione, rappresenta veramente un'anomalia di sistema.

Esso consta di due proposizioni: la prima stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso, e può ben cadere perché ciò è ampiamente ricavabile dal comma precedente; la seconda è quella veramente anomala perché stabilisce che per i procedimenti in corso la Corte di cassazione possa applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

Questa è davvero un'anomalia, perché, essendo notorio che la Corte di cassazione è giudice di legittimità, non si vede come possa esercitare una funzione tipicamente di merito e di fatto quale quella di ritenere che una sanzione di tipo carcerario sia sostituibile opportunamente con

una sanzione di tipo sostitutivo, ciò implicando valutazioni di tipo criminologico, sociologico e fattuale che la Corte di cassazione non può fare.

Ecco perché insisto, con una particolare raccomandazione, per l'approvazione dell'emendamento 5.2, mentre ritiro l'emendamento 5.1.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.2.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, questo è l'articolo conclusivo del provvedimento, che siamo riusciti ad analizzare anche se molto velocemente.

Si tratta di un provvedimento che – abbiamo detto – determina una sostanziale svendita della giustizia; un provvedimento che risulta assolutamente ingiustificabile quanto alla compatibilità con l'impianto complessivo, così come nato dopo la modifica varata nel 1999 con la novella del codice di procedura penale; un provvedimento che applica una giustizia asimmetrica e negoziale che travalica sicuramente i limiti delineati dal legislatore dell'epoca.

Si determina, quindi, un'anomalia assoluta, o meglio, una schizofrenia assoluta, specie laddove si confronti questo tipo di atteggiamento in Aula da parte della maggioranza con quello che la stessa mette in campo rispetto a provvedimenti diversi, quale, ad esempio, l'indultino.

Una giustificazione ci deve essere se è vero, come è vero, che tutti e due i provvedimenti in qualche modo sono premiali, non inaspriscono ma riducono le pene; hanno entrambi una capacità deflativa ma sono interventi sicuramente poco compatibili con le linee generali di politica criminale che tutti quanti, quando discutiamo genericamente di giustizia, riteniamo essere un baluardo insuperabile.

La giustificazione di questa schizofrenia di comportamento, secondo me, è rinvenibile proprio nell'articolo 5, là dove, al secondo comma, è espressamente previsto che: «Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Ciò significa che per applicare un istituto anomalo quale questo – l'articolo 444 così come modificato – tutti i processi in corso verranno sospesi. È evidente che, con un poco di malizia che io confesso a quest'Aula, il mio pensiero va immediatamente a Milano, al processo SME, al processo che riguarda direttamente l'onorevole Previti, al processo per il quale c'è stato lo stralcio della posizione del Presidente... *(Proteste dal Gruppo FI).*

Colleghi, io dichiaro formalmente quella che è la mia interpretazione. Può darsi che sbagli, però sarebbe bene apprezzare che comunque c'è da parte mia una dichiarazione non ipocrita, precisa, circostanziata, che tenta di capire qual è la chiave interpretativa di atteggiamenti che invece, rispetto al comparto della giustizia, mi sembrano schizofrenici. Ma può darsi che sia una mia lettura assolutamente inapplicabile.

A tal proposito, se il Sottosegretario mi potesse precisare se il secondo comma dell'articolo 5 si applica pure a quel processo oppure no, io farei in quest'ultimo caso ammenda. Se il sottosegretario Valentino, per il quale ho grandissima stima, mi dicesse che sono in errore e che quindi questa previsione di sospensione obbligatoria non farà saltare il processo di Milano, mi dichiaro pronto a fare ammenda e a dire che sono stato ancora una volta o maldestro, o inutilmente mal pensante.

Ma così non è, e ciò giustifica il perché di un atteggiamento che è stato quello che condanna all'inserimento di una norma che mal si concilia con tutto il processo penale così come modificato. Una norma che sacrifica, ancora una volta, le parti offese; è la svendita della giustizia e si applica con un prezzo che ha una motivazione precisa, che è quella che io ho indicato. Una motivazione che mi induce a chiedere a tutti i colleghi che abbiano un'interpretazione maliziosa come la mia di votare contro questo articolo 5 del disegno di legge in esame.

Signor Presidente, sull'articolo 5 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'allargamento fino a cinque anni di reclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti era un provvedimento auspicato da più parti, su cui si era trovato anche un punto di equilibrio: vi era chi chiedeva il patteggiamento per ogni tipo di reato, indipendentemente dalla pena, chi voleva un patteggiamento non superiore al limite massimo di tre anni e chi proponeva soluzioni intermedie.

Con il testo che arriva al Senato dopo vari passaggi si finisce con il creare anziché un vantaggio per la giustizia, a nostro avviso, un ulteriore danno per la sua efficienza. Il patteggiamento allargato era una soluzione equa, garantista ed equilibrata, fondamentale per lo stato disastroso della giustizia penale del nostro Paese in relazione anche al nuovo codice di procedura penale. Tutti si riteneva, anche nella presentazione del nuovo codice di procedura penale, che il patteggiamento fosse un'esigenza e che fosse necessaria una forte deflazione sia dei procedimenti, sia dei reati. Era quindi uno dei presupposti affinché il codice potesse funzionare conciliando efficienza e garanzie per imputati e vittime dei reati e celerità

della giustizia, affinché al dibattimento non arrivasse più del 20 per cento dei processi.

Noi ci riferiamo, in questo caso, all'esigenza di arrivare alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo, imparziale, in una situazione di parità tra accusa e difesa. Purtroppo, questo traguardo non è stato raggiunto con il patteggiamento oggi previsto dal nostro codice di procedura penale.

Il testo che arriva alla nostra approvazione in realtà non risponde alle esigenze che erano state manifestate anche nel corso del dibattito tra Camera e Senato. A nostro avviso, i processi saranno più lunghi nel momento stesso in cui si prevede la sospensione di un procedimento per non meno di quarantacinque giorni solo per dare la possibilità ad un imputato di valutare l'eventualità di presentare una richiesta di patteggiamento; si allungano a dismisura i tempi dei processi e della giustizia, si rischia fortemente di allungare i tempi della custodia cautelare o di non far arrivare una sentenza celere per gli imputati innocenti.

Ma ancor più grave è il fatto che, attraverso tutta quella serie di limitazioni che sono state introdotte nel corso dei vari passaggi del provvedimento nei due rami del Parlamento, non sarà più possibile, per la maggior parte degli imputati che ne avrebbero interesse, richiedere il patteggiamento e non saranno quindi perseguite le finalità che avevamo auspicato anche presentando, come Gruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, una specifica proposta di legge per il cosiddetto patteggiamento allargato.

Sono questi i motivi, esposti in maniera molto sommaria, per i quali oggi non possiamo che dire «no» al provvedimento in esame, che stravolge e tradisce le finalità delle proposte di legge iniziali, tendenti a consentire di giungere in tempi celeri ad una pena certa, in una situazione in cui l'accordo tra imputato e pubblico ministero è sotto il controllo del giudice, quindi di irrogare una pena giusta ed equa, dando nel contempo alle vittime del reato la possibilità di ottenere più celermente il risarcimento dei danni conseguenti al reato medesimo.

A nostro avviso, è un'altra occasione sprecata. Vorrei ricordare che questo è l'unico provvedimento sul quale si era riusciti a raggiungere un'unanimità, nell'interesse complessivo dell'amministrazione della giustizia, nel primo passaggio alla Camera dei deputati. Per i motivi che sono stati illustrati anche oggi pomeriggio in Aula, si è arrivati, invece, ad un testo completamente stravolto, tradendo i presupposti iniziali.

Per tale motivo, Rifondazione Comunista voterà contro questo provvedimento.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, sta per essere approvata una legge devastante del processo, che è principio di civiltà giu-

ridica, perché l'accertamento dei fatti nel contraddittorio appartiene – e apparteneva da sempre, fino ad oggi – alla nostra civiltà giuridica.

Oggi questa civiltà giuridica viene sostituita dall'accordo negoziale, non più soltanto per reati bagatellari, ma anche per reati gravi, in nome di una mal riposta efficienza, di uno scimmiottamento da altre civiltà giuridiche quali, per esempio, quella degli Stati Uniti d'America, che non c'entrano e non possono essere richiamate né punto né poco per il nostro ordinamento, non foss'altro perché non hanno in comune il principio dell'obbligatorietà della legge penale, che è presente nel nostro Stato ma non nell'ordinamento giuridico americano. Fare richiami, invocare leggi di altri Paesi e trasporre costumi non nostri è uno scimmiottamento che ci porta fuori dalle nostre tradizioni, ma anche da una minimale efficienza.

Sta per essere approvato un regime di sconto non da poco, perché un terzo – rispetto a sette anni e mezzo – fa cinque, cioè due anni e mezzo di pena. Lo dico a quei colleghi che, puri e duri, non danno il loro assenso a un atto di clemenza necessario a fronte della situazione delle carceri, che è fuori da ogni principio minimale di civiltà.

Si mette a regime questo sconto e lo si fa per tutti: per i delinquenti abituali, per quelli professionali, per quelli per tendenza. State favorendo, signori colleghi, una bellissima categoria di cittadini italiani, anche rispetto a reati quali quelli di cui all'articolo 51 del codice penale, ovverosia quei reati che, in una parola, definiamo dell'anti-Stato. A chi si mette abitualmente, professionalmente o per tendenza contro lo Stato voi garantite a regime, non *una tantum*, lo sconto di un terzo della pena.

Debbo farmi portavoce della protesta dell'avvocatura, che ha inserito nel suo pacchetto di rivendicazioni la protesta nei confronti di questo provvedimento che fa della nobile categoria degli avvocati dei negoziatori commerciali e non già degli indispensabili partecipi al contraddittorio, a quella civiltà del contraddittorio tra un'accusa e una difesa, a parità di condizioni. Proprio per questo, la nobile categoria degli avvocati si asterrà nel mese corrente per cinque giorni dalle udienze.

Il Ministro afferma che a lui non importa del fatto che sul provvedimento una categoria esprima un parere negativo; né che i magistrati e i 145.000 avvocati siano sfavorevoli, né che gli operatori di giustizia (quelli che fanno della giustizia la loro vita e professione) siano contrari.

Pensate un po' se un Ministro della salute venisse a dire che non gli importa del fatto che i medici affermano che un certo farmaco non serve a niente o fa male, imponendo a tutti i cittadini di ingurgitarlo. E noi siamo qui ad ingurgitare la fine della nostra civiltà giuridica in nome di un'efficienza proclamata, ma che non si verificherà, in realtà, per la decisiva ragione che questa corsa (patteggio o abbrevio: scusate se dico le cose in un certo modo, ma credo di rendere chiaro il concetto), una volta che si è esclusa la possibilità di patteggiare la fase esecutiva, sarà vinta soltanto se il pubblico ministero consentirà prezzi stracciati, solo se ci sarà l'ingiustizia dei super sconti, dei saldi, della liquidazione della sanzione.

Ancora una volta mi rivolgo a coloro che sentono il senso importante del dare a ciascuno il suo e che è sbagliato dare esenzione: delitto e ca-

stigo, signori colleghi; giusto e temperato castigo, ma pur sempre castigo. Invece voi vi state schierando a favore degli sconti, dei supersconti. Voi state creando un regime di negoziazione in cui (Dio non voglia che ci sia, ma potrebbe anche esistere) un pubblico ministero o un giudice neghittoso potranno fare ponti d'oro a patteggiamenti a prezzi stracciati. Questo è il mondo della giustizia che state costruendo picconata su picconata: un luogo dove non rimangono neanche più le pietre della devastazione che state ponendo in atto.

Creerete un intralcio all'amministrazione della giustizia. Delle questioni giudiziarie di Milano non mi interessa alcunché. Mi importa che avete preparato una norma che contiene un'aberrazione tecnica per cui basterà che un signore, condannato alla pena di dieci ergastoli, alzi la mano per chiedere al giudice 45 giorni per valutare se intende patteggiare: pensate che un giudice possa dichiarare inammissibile tutto questo? Nossignori. Potrà sempre dire che spera in una dequalificazione giuridica che gli darà ingresso al patteggiamento anche se ha già una condanna a dieci ergastoli in primo grado. Il che significa che l'amministrazione della giustizia in Italia sarà bloccata per 45 giorni e siccome questo periodo di tempo sfortunatamente si potrebbe unire ai 45 giorni delle ferie estive, se ne potrà riparlare solo tre mesi dopo.

Dovete dire alle parti offese che se ne potrebbe riparlare dopo tre mesi, dovete dirlo a chi è in attesa di un giusto risarcimento per tirare avanti insieme alla propria famiglia: dovete spiegargli quanto vi stanno a cuore quel risarcimento e quel recupero di danni subiti.

Attraverso questo provvedimento che consente la conversione della pena detentiva in multa, voi date l'ennesima prova che nell'amministrazione della giustizia volano gli «stracci», finiscono in galera gli «stracci» e chi ha soldi si salva sempre. Questo è l'ennesimo esempio che date.

Come facciamo a spiegare ad un nostro giovane che chi non ha soldi va per un anno in galera e chi invece li ha, attraverso il patteggiamento, converte la pena in una multa?

SEMERARO *(AN)*. Ma chi l'ha detto?

ZANCAN *(Verdi-U)*. Ma come chi lo ha detto, legga il testo; questa legge prevede che la pena della reclusione fino a sei mesi possa essere convertita in multa, c'è scritto, non me lo sono inventato io. Vorrei sognarle di notte queste cose e non invece confrontarmi con una simile realtà, perché questo è un sogno orribile che ci state facendo vivere. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

È una legge che si presterà agli abusi, alle negoziazioni tra giudici pigri e avvocati poco commendevoli. Qual è lo scopo di tutto questo? È purtroppo il programma di questo Governo, di questa maggioranza in materia di giustizia: la devastazione e il discredito dell'attività giudiziaria. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-RC e della senatrice Bonfietti).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le valutazioni già espresse in discussione generale e nel corso dell'esame degli emendamenti da parte degli esponenti della Margherita abbiano illustrato le ragioni per le quali il nostro Gruppo si pronuncerà contro questo provvedimento.

Ci sono ragioni di impostazione generale, di visione del diritto, che ci orientano in questo senso. È già stato spiegato come vi sia una valutazione abnorme dell'utilità che può avere l'istituto del patteggiamento nel nostro ordinamento.

È già stato illustrato come un istituto pensato per i reati più lievi, per deflazionare il nostro ordinamento giudiziario di una serie di cause minori, sia stato esteso fino a ricoprire una gamma di delitti gravi, per i quali non viene nemmeno prevista l'esclusione in caso di recidività.

La presenza del patteggiamento nel nostro ordinamento credo sia un'innovazione, ma certo non appartiene al mondo delle riforme della giustizia promesse ai cittadini da entrambi gli schieramenti al momento del confronto elettorale.

Non è il cittadino il grande riferimento di questa riforma; non è un'esigenza maggiore di sicurezza; non è un'esigenza di certezza della pena: anzi, è il contrario. Se vogliamo, questa riforma corrisponde, in forma però drogata, ad una esigenza di abbreviamento dei tempi processuali.

Come diceva il collega Zancan, i tempi del processo possono essere anche abbreviati, ma ciò può essere frutto della decisione di un magistrato pigro che si getta come un falco sull'opportunità di concedere il patteggiamento di fronte ad una richiesta per evitare le fatiche della valutazione e dell'acquisizione delle prove, fatiche che si compenetrano direttamente con l'esercizio responsabile di una funzione giudicante.

Credo che questo corrisponda ad una visione del diritto di tipo negoziale. Lo voglio sottolineare perché molto spesso, nelle ultime settimane, questa visione negoziale del diritto è stata messa sotto accusa proprio parlando dei collaboratori di giustizia.

Se si ha questa visione negoziale, essa va applicata o accettata anche in alcune sue conseguenze che possono essere moralmente sgradevoli, ma giudiziariamente molto utili. Se si nega, invece, la visione negoziale, la si nega a 360 gradi.

Rilevo una contraddizione fondamentale tra la condanna di questo tipo di diritto, che si realizza quando si affronta il tema dei collaboratori di giustizia, e la piena accettazione di questa visione del diritto, quando si parla di persone, di imputati che tra l'altro non consegnano alcuna verità in più alla giustizia e per nulla le consentono di funzionare meglio, di acquisire prove.

Si è detto che vi è una svendita della giustizia; possiamo dire che vi è una visione della giustizia per cui paghi due e prendi tre, paghi due e prendi quattro o addirittura paghi due e prendi cinque, se pensiamo ai cinque anni ai quali fa riferimento il provvedimento.

Non credo che questa visione sia interna e omogenea alla cultura giuridica italiana; penso, invece, che contribuisca potentemente a dissestarla proprio perché fuoriesce da un tracciato che era stato prudentemente disegnato con riferimento ai reati minori e invade il campo dei grandi reati, toccando molti dei reati maggiori, non escludendo i reati più pericolosi e dunque estendendo benefici ad una serie di protagonisti professionali del mondo del crimine.

Credo che questo aspetto debba essere sottolineato: non patteggia il povero diavolo, non patteggia il cittadino che cade per imprudenza nelle reti della giustizia, ma patteggia il criminale di professione attraverso e grazie a questa legge. La Camera ci ha consegnato un emendamento specifico che va in questa direzione: non è il frutto di una disattenzione del legislatore; la Camera ha riflettuto attentamente sulla questione e ci ha trasmesso un emendamento che copre anche questa previsione.

La prima ragione per la quale il Gruppo della Margherita si esprime contro il provvedimento è la seguente: la visione negoziale è estesa a tutti, il processo si riduce a contrattazione, perdendo la dignità degli stessi ruoli che si affrontano nella ricerca della verità.

Vi è poi una seconda ragione: se c'è un'innovazione, ed è un'innovazione di tipo negativo, c'è anche una forte linea di continuità tra questo provvedimento e il nostro sistema giuridico, una linea di continuità per cui le parti civili sono perennemente svantaggiate. Anche in questo caso la Camera è intervenuta in modo mirato, perché la maggiore attenzione registratasi al Senato nei confronti delle parti civili venisse meno, perché vi fosse omogeneità con quella ricca tradizione per cui chi subisce un torto non possa ottenere ragione da parte della giustizia, ovvero possa ottenerla molto più difficilmente, con tempi molto più lunghi.

Stupisce che questo provvedimento rispecchi le peggiori tradizioni del nostro sistema normativo, nel senso che continua a legittimare la posizione svantaggiata di chi subisce il torto e cerca l'affermazione della giustizia e, al tempo stesso, innova laddove non dovrebbe farlo, diffondendo a tutto campo una visione negoziale del diritto.

Altri colleghi si sono soffermati su una terza caratteristica che deve essere ricordata per onestà, assumendosene la responsabilità, con tutta la pacatezza possibile ma anche con tutta la oggettività richiesta dalla valutazione dei tempi urgenti con cui questo testo ha viaggiato tra Camera e Senato e viene licenziato, nonché per i riferimenti, fatti tranquillamente dagli organi di stampa, al collegamento tra questo provvedimento e alcune vicende processuali.

È un'altra legge *ad personam*; ne abbiamo licenziata una giovedì scorso e il martedì successivo ci troviamo a licenziarne un'altra. Siamo diventati una catena di montaggio di provvedimenti *ad personam*, siamo insaziabili sotto questo profilo.

C'è un procedimento – veniva ricordato prima – a Milano, che sicuramente potrà avvantaggiarsi di una norma, contenuta in quello che è diventato l'articolo 5 del provvedimento, che prevede che il succo di questa legge possa essere applicato anche a quei procedimenti nei quali il termine utile per proporre il patteggiamento sia già scaduto, quando la richiesta sia già stata presentata e vi sia stato dissenso da parte del pubblico ministero, o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice. Questo è, cioè, un provvedimento che consente di tornare indietro nello svolgimento del processo.

Siamo davvero una catena di montaggio ed io credo che, se riusciamo a cogliere questo trinomio nella sua essenza, per quello che significa in termini di visione del diritto (il paghi due e prendi quattro, la debolezza costitutiva della parte civile nei processi e l'idea che questo provvedimento possa avere, di fatto, un effetto retroattivo), ci rendiamo conto che ci troviamo davanti ad una legge che innova nella direzione peggiore, che continua nella direzione peggiore e che ribadisce nella direzione peggiore. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

GIULIANO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(FI)*. Signor Presidente, torna nuovamente all'esame di quest'Aula il disegno di legge che riguarda le modifiche alla richiesta patteggiata. L'ampio ed approfondito dibattito seguito alla navetta che il provvedimento ha fatto fra Camera e Senato ha sottolineato un punto importante: come questo istituto sia sostanzialmente riuscito a rispondere appieno alle finalità che ad esso sono proprie. Si è, infatti, rivelato un vero e proprio strumento di deflazione, assecondando, appunto, quelle finalità che gli furono proprie allorché questa novità venne introdotta, mutuandola da ordinamenti che non fanno parte della nostra cultura.

Del resto, si puntellò la relazione al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale con una dichiarazione esemplificativa: si disse che questo rito alternativo era il rito sul quale maggiormente si confidava perché, oltre ad accelerare i tempi e ad eliminare il dibattimento, sostanzialmente faceva risparmiare anche un grado di impugnazione, posto che la sentenza diveniva inappellabile nel momento in cui le parti patteggiavano la pena. È, questa, una filosofia che abbiamo recepito.

Indubbiamente le osservazioni appena svolte dal senatore Dalla Chiesa possono non essere condivise, ma la giustizia cosiddetta patteggiata a buon diritto fa ormai parte del nostro ordinamento e – si può essere o meno d'accordo – sicuramente è una finalità che è stata introdotta, pur fra aspre polemiche, e che alla fine si è rivelata utile, almeno per quanto riguarda il rito del patteggiamento.

Il punto qualificante, indubbiamente più forte, è l'elevazione a cinque anni della possibilità di patteggiare; questa elevazione non deve meravigliare più di tanto, visto che anche altri riti alternativi, come il rito abbre-

viato, consentono la possibilità di ricorrervi anche per reati di maggiore gravità.

Questa elevazione è indubbiamente un fatto importante, perché, secondo previsioni attendibili, ci si aspetta che con la sua introduzione vi sia un alto numero di processi definibili in tal modo. Si è anche ipotizzata una percentuale del 70-75 per cento ed è probabilmente una percentuale vicina a quella che speriamo sia la realtà, visto che lo scopo maggiore è proprio quello deflativo.

Bisogna anche tener presente l'aspetto positivo per chi non ama questa novità, vale a dire che con il patteggiamento e con la possibilità di ampliarne l'applicazione si collabora a quella definizione in tempi rapidi, a quella ragionevole durata del processo che è diventata uno dei punti cardine del giusto processo costituzionalizzato nell'articolo 111.

Un altro aspetto che ritengo rilevante, ma sul quale già sono stati espressi giudizi, è l'abolizione da parte della Camera dell'articolo 4, che recitava «La sentenza penale irrevocabile (...) ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo».

Qui vi è veramente un problema di impostazione generale; le osservazioni puntuali mosse dal senatore Fassone e dallo stesso senatore Calvi sono condivisibili, ma è un problema di scelta politica. Faccio rilevare – ma senza alcuna punta polemica – che la maggiore sostenitrice dell'abolizione dell'efficacia del giudizio amministrativo è stata in Commissione giustizia alla Camera proprio l'onorevole Finocchiaro, bilanciando due esigenze: quella di dare ragione alla parte offesa e quella di far sì che questo procedimento potesse trovare maggiore convenienza (se mi si passa il termine) da parte dell'imputato, che non veniva così scoraggiato a ricorrervi.

È una scelta politica; le ragioni esposte sono in gran parte condivisibili, ma va fatta una riflessione di carattere generale sulla presenza della parte civile nel processo penale. È indubbiamente una riflessione che va fatta nell'ambito di quella che dovrebbe essere una riflessione generale su tutti i riti alternativi.

Certo, quello in esame è quello che ha riscosso una maggiore adesione, che ha portato risultati maggiori e che per le sue motivazioni maggiormente si presta ad un ampliamento affinché dia i risultati che speriamo; gli altri hanno rivelato aspetti fallimentari e da ultimo hanno determinato critiche furenti allo stesso processo penale nella sua generalità.

È chiaro che con questa innovazione, con questo allargamento, non ci si aspetta un qualcosa di decisivo e di definitivo o di risolutivo; indubbiamente però un contributo forte lo si avrà e questo contributo sarà, penso, lo stimolo a rivedere nella sua generalità questa parte importante del procedimento, perché è chiaro che i circa quindici anni di quello che non è più un esperimento ma è ormai un'applicazione costante dell'introduzione del codice hanno dato risultati non esaltanti.

Su questa riforma di carattere generale penso sia ora di portare l'attenzione della Camera e del Senato; una riforma organica, equilibrata, complessiva, che ci tolga dalle ambasce e dalle necessità del momento

di rimediare ad una situazione giudiziaria che indubbiamente non è felice per la sua complessità e per il suo carico.

È con questo augurio che preannuncio il voto favorevole di Forza Italia su questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo. Avremmo voluto non spingere fino a questo punto la nostra insoddisfazione; prova ne sia che nella precedente lettura il Gruppo si espresse con un voto di astensione. Avremmo voluto mantenerlo e lo avremmo fatto se solo si fosse aperto qualche spiraglio, se solo si fosse raccolta qualcuna delle occasioni che sottolineammo con forza, per cercare di razionalizzare e rendere più accettabile questo istituto del patteggiamento.

Avremmo voluto, per esempio, che questa occasione fosse raccolta per definirne meglio la natura, per uscire da quell'ibrido, da quell'ircocervo che la sentenza patteggiata continua a rappresentare, nel senso che è bensì una sentenza valida al suo effetto principale, cioè come titolo per irrogare nientemeno che una sanzione carceraria, ma poi non è valida a nessun altro effetto perché non costituisce un accertamento. E questo va risolto, perché nel codice penale, nell'ordinamento penitenziario e in altre leggi vi sono numerose norme le quali fanno discendere gli effetti penali di una sentenza ora dalla commissione di un reato ora dall'aver riportato condanna.

Allora, siccome la sentenza patteggiata è effettivamente una condanna, in certi casi questi effetti si producono, siccome però non è un accertamento, e quindi non sancisce che fu commesso il reato, in altri casi del tutto affini e del tutto omogenei gli effetti non si producono. Basta leggere l'articolo 168 del codice penale per vedere quale discrasia vi sia tra il numero 1 e il numero 2 della stessa norma per effetto di questo nodo non risolto.

Avevamo proposto degli emendamenti in tal senso, ottenemmo un apprezzamento da parte del relatore, ma poi al momento di votare in concreto non furono accolti.

Analogamente sarebbe stata una buona occasione questa per riequilibrare le sorti tra imputato e persona offesa, così macroscopicamente squilibrate a danno della seconda: anche qui avevamo proposto un emendamento, che il relatore e il Governo accolsero, il Senato votò e che la Camera ha cancellato.

Questo, purtroppo, è un passo indietro estremamente negativo perché noi non possiamo continuare ad avere come unico obiettivo quello della riduzione del debito pubblico giudiziario costi quel che costi. Questa è

la logica dei condoni, questa è la logica di ciò che, con iperbole forse, ho chiamato «svendita della giustizia».

Non possiamo; il patteggiamento è una concessione dolorosa che il rito accusatorio fa alla sua esigenza di celebrare pochi processi. Questa concessione può essere accettata solo se è bilanciata da tutta una serie di accorgimenti che evitino taluni degli squilibri che ho detto, perché tali squilibri sono gravi.

Torno a dire che il patteggiamento è il trionfo degli atti di polizia e del pubblico ministero rispetto alle prove, è il trionfo delle parti rispetto al giudice, è il trionfo delle stipulazioni convenzionali rispetto all'accertamento dialettico, è una limitazione, è un insuccesso del rito accusatorio. Lo possiamo e lo dobbiamo accettare unicamente perché è desiderio di tutti che il rito accusatorio funzioni, ma nella misura in cui diventa gigantesca la deroga talché non si tratterà più soltanto di un rito alternativo ma di un'alternativa al processo, in questa logica, allora, la mancanza di quegli altri elementi di contrappunto e di bilanciamento rende troppo negativo il bilancio.

Il nostro voto sarà, quindi, contrario e mi auguro – come diceva poc'anzi il senatore Giuliano – che questa sia l'occasione per riflettere su un rito che per poter funzionare ha bisogno di sacrificare la maggior parte delle vicende al non utilizzo del rito medesimo. Questo squilibrio ormai è diventata una forbice troppo ampia e occorrerà tornare *ab imis fundamentis* a meditare su un processo che è tale da negare se stesso nella maggior parte dei casi. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale al disegno di legge n. 1577-B.

Sta diventando un'abitudine, per la verità singolare, per quanto non spiacevole, dal nostro punto di vista, quella di vedere che esponenti dell'opposizione continuano a scagliarsi per le ragioni più varie contro provvedimenti che portano come primi firmatari loro colleghi della Camera: è successo per la legge Boato, sta succedendo adesso per questo provvedimento che ha come primo firmatario l'onorevole Pisapia.

Ma questa è nulla di più che una notazione direi di costume o di malcostume politico, se non fosse che questo disegno di legge ha, invece, dei contenuti estremamente importanti. Forse gran parte di questi contenuti vengono proprio da voi, cari colleghi dell'opposizione, volutamente ignorati perché, in qualche maniera, se sottolineati, come cercherò di fare adesso, darebbero conto al popolo italiano, ai cittadini italiani, di parecchie grosse *défaillance* che voi stessi avete nelle passate legislature cagionato o tentato di cagionare all'amministrazione della giustizia penale nel Paese.

Il cosiddetto patteggiamento, l'istituto previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, dall'entrata in vigore del codice ad oggi ha mostrato larghissimi segni di assoluta irrilevanza, per non dire di scarsissima incidenza, nel nostro sistema processuale penale. Ciò è accaduto, e si è trascinato per lunghi anni in ragione – ed è del tutto evidente – del limite di pena troppo basso che ha di fatto condannato un istituto nato – con buona pace di chi non vuole sentire questa espressione, ma è così – con funzioni deflative alla sostanziale inutilità, perché quasi nessuno vi faceva ricorso, e la sua incidenza percentuale era risibile dal punto di vista del volume degli affari penali.

Caro collega Fassone, certamente è utile sottolineare l'eccentricità dell'istituto del patteggiamento rispetto alla centralità del sistema del processo penale, ma è altrettanto utile sottolineare – credo vada fatto con grande convinzione – che un sistema accusatorio è normalmente centrato anche sull'applicazione di pena su richiesta delle parti, perché un sistema accusatorio non può reggere il volume di affari penali che si produce normalmente in un Paese come il nostro, se si vuole fare affidamento soltanto sul dibattimento.

Quindi, non parliamo di doloroso sacrificio; parliamo invece di sistematicità dell'applicazione di pena su richiesta delle parti in relazione al sistema più generale del rito accusatorio.

Con questa riforma – noi ne siamo convinti – non solo l'istituto troverà nuovi spazi e nuova linfa per autoalimentarsi, ma, cosa assai rilevante, con questa riforma coloro che avranno patteggiato, sconteranno la pena. Se me lo permettete, questo è un risultato che dal punto di vista della sicurezza della collettività non è certamente da poco, non è certamente da sottovalutare. Quello che noi proponiamo ai cittadini italiani con questo disegno di legge è un risultato di efficienza.

Va inoltre detto con chiarezza, per rispondere ad altri colleghi, che la tanto deprecata disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, legato alla parte di pena applicata eccedente i cosiddetti due anni di pena sospesa, costituisce pur sempre, nella sua eccezione, un baluardo che noi abbiamo ritenuto di mantenere.

Va poi detto, credo al collega Zancan, che la sua tirata sul rapporto tra l'azione civile risarcitoria e il patteggiamento è del tutto fuori luogo, perché – caro collega, sgombriamo subito il campo – tra applicazione della pena su richiesta delle parti e azione civile risarcitoria non c'è alcun rapporto di preclusione della prima rispetto alla seconda. Il sistema ha tutt'altra organicità, tutt'altra struttura e i diritti risarcitori, i diritti delle parti offese, il diritto civile ad ottenere la soddisfazione del danno rimangono fermi, solidi, inalterati di fronte anche alla richiesta di applicazione di pena su richiesta delle parti.

Non è certamente un danno per l'efficienza della giustizia questo disegno di legge e il suo contenuto, nella misura in cui la parola chiave – torno a ripeterlo – in questo sistema è deflazione di quella parte di indagini penali che, se portata a dibattimento, affogherebbe senza scampo quel che rimane del nostro sistema processuale penale.

È importante ampliare la base dell'articolo 444 del codice di procedura penale per dargli un senso veramente anglosassone. Non dimentichiamo infatti che siamo oggi a disquisire di questi istituti perché abbiamo un sistema processuale penale che largamente, massicciamente, per non dire totalmente si ispira al sistema processuale penale di tipo anglosassone.

E allora non possiamo continuare a pensare, come pure avete tentato di fare dal 1989 ad oggi, di essere sempre più furbi degli altri: se abbiamo voluto un diritto di taglio anglosassone per quel che riguarda la procedura penale, non possiamo sempre continuare a pensare che quello che gli altri hanno creato e sperimentato per secoli sia da noi sempre migliorabile, cambiandolo, modificandolo, destrutturandolo e comunque tradendone lo spirito.

Noi – maggioranza di centro-destra – cerchiamo, con questo disegno di legge, di avviarci finalmente sulla strada dell'attuazione vera dei princìpi del diritto processuale penale di tipo anglosassone che voi avete voluto, tradendolo, snaturandolo e stravolgendolo.

In realtà, siete voi che volete tenere la nostra giustizia ancorata a un ruolo vecchio di tipo accusatorio, perché rifiutate concettualmente, culturalmente e politicamente la piena adesione del nostro schema processuale a quello di tipo anglosassone che, ripeto, voi avete voluto e introdotto nel nostro Paese.

È evidente che lo fate perché forse ritenete che questo sistema spurio, questo sistema manovrabile, questo sistema non chiaro nelle sue linee ispiratrici di fondo, nelle sue linee di tendenza, tutto sommato possa servirvi, possa esservi utile politicamente in quanto – ripeto – manovrabile, quanto meno e non fosse altro dal punto di vista della continua lamentela sulla inefficienza del sistema penale.

Il sistema processuale penale è, certamente, un sistema largamente inefficiente, ma lo è perché voi lo avete voluto e disegnato così nel corso degli anni. In questa ottica, vi ostinate – ed è comprensibile – a fingere di confondere una logica deflativa, qual è quella che ispira il patteggiamento (anche e tanto più nella sua forma allargata), con una logica premiale. Mi rivolgo ai colleghi Dalla Chiesa e Zancan, che sono stati molto attenti a tale aspetto, in mezzo ad una confusione voluta e strumentale.

Solo con questa confusione potete motivare le vostre derive – permettetemi di definirle così – pseudomoralistiche, che ignorano totalmente le logiche dell'efficienza e del risultato. L'articolo 444 del codice di procedura penale non è concepito, non nasce e non è strutturato (è bene dirlo con chiarezza) come un premio a chi possa averlo meritato: è un favore, invece, che la giustizia fa a se stessa, in un'ottica di puro risultato.

Peraltro, proprio voi, che nell'insanabile contraddizione delle vostre aspirazioni alquanto confuse deste vita all'ignobile balletto del rito abbreviato in relazione ai reati punibili con l'ergastolo, oggi venite a parlarci di problemi legati all'inefficienza!

Non credo di dover ricordare l'alternanza, che fece ridere mezzo mondo, delle norme che modificavano il rito abbreviato: in origine l'erga-

stolo era ricompreso, un attimo dopo era fuori, subito dopo era un'altra volta dentro! *(Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Cirami).* Andare a rivangare certe cose alcune volte forse è utile.

Proprio il collega Zancan, per esempio, si duole della «giustizia dei ricchi», quando è stata la sua parte politica che, con le sue leggi, ha di fatto creato la giustizia di chi può pagarsi avvocati e investigatori privati, con costi elevatissimi. Noi, però, stiamo cercando – e ci riusciremo – di depurare il sistema farraginoso e inquinato che avete creato per farne quello che crediamo possa diventare: un modo moderno, agile ed evoluto di amministrare la giustizia penale.

Le parole del collega Dalla Chiesa testimoniano il grande equivoco di fondo. La giustizia penale è un sistema che tende al risultato, non – come voi, quando vi fa comodo, mostrate di credere – un sistema legato a valutazioni pseudoetiche, o peggio moralistiche. Gli istituti di procedura penale non conoscono e non debbono conoscere valutazioni legate a giudizi di valore, al merito, per poter accedere a un istituto.

Non parlate più della cultura giuridica italiana, ve ne prego. Avevamo una tradizione che il mondo ci invidiava: nel 1989 l'avete cancellata! *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Congratulazioni).*

FLORINO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FLORINO *(AN)*. Signor Presidente, le argomentazioni svolte da fini giuristi mi hanno affascinato, però poi penso alla povera gente, aggredita sistematicamente dalla criminalità, che non può orientarsi nella dialettica giuridica che tanti oratori hanno mostrato con interventi forbiti.

Ed allora, ritengo sia il caso di svegliare dall'apatia i tanti senatori che tendono a schierarsi su posizioni troppo garantiste, al punto che abbiamo una legislazione che consente a tutti di uscire dalle patrie galere, per vari motivi (decorrenza dei termini, restrizione domiciliare, patteggiamento, norme sui pentiti), ma di fatto ci sono intere città dominate dalla criminalità.

Sorge dunque la domanda se non sia il caso che il Parlamento si dia una regolata rispetto a quanto poc'anzi affermato dal senatore Dalla Chiesa a proposito di parti lese. È opportuno allora che questo Parlamento prenda in esame da qui a poco, in un successivo provvedimento, anche quelle che nel cosiddetto indultino sono le altre parti lese.

Dobbiamo avere un comportamento coerente: non possiamo assumere un atteggiamento oltranzista e fare richiamo alle parti lese quando ci conviene e poi, in altri provvedimenti, fare riferimento solo al disagio carcerario e non ricordare invece le corsie bianche degli ospedali piene di parti lese ovvero dei feriti aggrediti dalla criminalità.

È dunque il caso che questo Parlamento, questa Assemblea si dia una regolata: non tenga in troppo conto le suggestioni giuridiche, ma soprat-

tutto guardi alla paura degli italiani, in particolare dei cittadini meridionali, quelli della mia città, Napoli, aggredita sistematicamente dalla criminalità.

Pertanto, in libertà mi sento di votare contro questo provvedimento per non dare un'altra svolta a questo senso di garantismo che vi affascina tutti e che si estrinseca con provvedimenti diversi, di volta in volta approvati senza tener conto del Paese che vi guarda.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, ringrazio tutti coloro che, numerosi, sono intervenuti nella discussione generale esprimendo argomentazioni non prive di spessore ed anche di acutezza, in particolare in merito agli aspetti giurisprudenziali, alla storia, alla natura dell'insegnamento di religione cattolica.

Il ringraziamento va anche per tutto l'impegno profuso sia nei lavori della 7ª Commissione permanente del Senato che in quelli svolti nella scorsa legislatura, che produssero comunque un provvedimento importante che, come tutti ricordiamo, si arenò però alla Camera dei deputati e non divenne legge soprattutto a causa della fine della legislatura.

Credo che a questo impegno debba corrispondere anche una mia replica ampia e divisa in due parti.

Nella prima cercherò di rispondere in modo complessivo alle questioni di fondo sollevate e nella seconda di puntualizzare alcune questioni specifiche proposte nei vari interventi.

I temi trattati dai colleghi ricordo che furono anche oggetto nella XIII legislatura di un affare assegnato alla 7ª Commissione del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e questo in seguito agli accesi dibattiti sorti in Parlamento e nell'opinione pubblica fra il 1999 e il 2000,

testimoniati peraltro da una cospicua rassegna stampa ed anche dietro richiesta avanzata da alcuni Gruppi politici.

Allora, in qualità di relatore, svolsi nella seduta dell'11 novembre 1999 un'ampia relazione sulla natura e sulle vicende dell'insegnamento della religione cattolica in Italia, dalla legge Casati del 1859 fino ai giorni nostri, e sulle tre sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale fra il 1989 e il 1992, soprattutto in merito a questioni di legittimità costituzionale e alla condizione giuridica dei non avvalentisi.

Al dibattito intervennero molti colleghi; purtroppo, il lavoro svolto non si concretizzò in una risoluzione condivisa.

Gli aspetti giuridici dell'insegnamento di religione cattolica permangono complessi perché si tratta di *res mixta* disciplinata sia dalla competenza propria dello Stato, quale insegnamento istituito nella scuola pubblica e nel quadro della pubblica funzione in materia di istruzione, ma determinata anche all'interno di un ordinamento canonico specifico, quale lo *ius publicum ecclesiasticum externum.*

Vi convergono perciò la normativa concordataria, la normativa canonica e la normativa statale, la quale dal 1986 ad oggi, come ho avuto modo di verificare, ha annoverato oltre 60 ordinanze e circolari ministeriali che hanno cercato di regolamentare con istruzioni amministrative e aggiustamenti contrattuali un settore non privo di incertezze giuridiche.

Anche i pronunciamenti della CEI sull'identità dell'insegnamento di religione cattolica non hanno veste di leggi, bensì di orientamenti in una prospettiva di servizio educativo e culturale, poiché tale insegnamento nella sua natura peculiare si pone in un equilibrio delicato tra oggettività scientifica e soggettività delle domande e dei bisogni dei discenti.

Alcuni colleghi ritengono che l'immissione in ruolo sia in contrasto con il carattere di non obbligatorietà della disciplina. Ad essi voglio sottolineare che l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado è presente a pieno titolo con identità di disciplina scolastica collocata all'interno di piani di studio. Questo in virtù dell'accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984 e recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121. Le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989, n. 13 del 1991 e n. 290 del 1992 ne hanno riconosciuto la legittimità costituzionale.

Essendo lo Stato incompetente in materia religiosa, alla Chiesa spetta garantire l'autenticità dei contenuti dell'insegnamento attraverso il controllo dei programmi e dei libri di testo, nonché la determinazione dell'idoneità dei docenti.

In alcuni interventi la questione della idoneità e della facoltà di revoca da parte dell'autorità diocesana è stata sottolineata quale punto nodale e, per tale motivo, desidero, in replica, approfondire la questione.

L'idoneità, quale requisito ineludibile per la nomina, viene citata per la prima volta nel Protocollo addizionale alla revisione del Concordato e soltanto nell'Intesa vengono, sempre per la prima volta, individuati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, i quali devono possedere obbligatoriamente i titoli previsti a partire dal-

l'anno scolastico 1990-1991. Però, nonostante la revisione del Concordato lateranense, ancora oggi lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica risale, in sostanza, alla legge n. 824 del 1930, recante «Istituzione dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica in attuazione del Concordato».

Il decreto-legge n. 297 del 16 aprile 1994, cioè il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ha confermato agli insegnanti di religione cattolica lo *status* di incaricati annuali, e i successivi contratti collettivi di lavoro, riconoscendo il diritto alla conferma del contratto in presenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, li hanno in sostanza equiparati ai docenti a tempo indeterminato, ma solo in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative, qualora siano stati stabilizzati, abbiano cioè incarico a orario completo e almeno quattro anni di anzianità. In alcuni interventi dei colleghi e in alcuni emendamenti si ravvisa la volontà di perpetuare questa situazione di semplice stabilizzazione.

Dopo il 1995, grazie al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola e alle circolari ministeriali degli anni 1995-1996, è aumentato il numero degli stabilizzati. Come tutti gli altri docenti, agli insegnanti di religione cattolica spettano i seguenti obblighi di servizio: attività di insegnamento, che si svolge ordinariamente per venticinque ore settimanali nella scuola materna, ventidue ore nella scuola primaria e diciotto ore nella secondaria; attività funzionali all'insegnamento, cioè di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione (l'aggiornamento sta tra l'altro particolarmente a cuore alla CEI), partecipazione alle riunioni collegiali, consigli di classe, scrutini, incontri con le famiglie.

Appare evidente che l'alto numero di allievi di ogni insegnante di religione determina carichi di lavoro aggiuntivi, generalmente imponenti e comunque ben superiori al monte ore annuo previsto.

Il punto 2, comma 7, dell'Intesa stabilisce che gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri dei colleghi, quindi con diritto di elettorato attivo e passivo anche negli organi collegiali territoriali, istituiti con decreto legislativo n. 293 del 1999.

In realtà i vincoli derivanti dalla peculiare natura del loro rapporto di lavoro fanno sì che non usufruiscano invece di alcuni diritti, quali quelli alla mobilità, ai comandi, alle utilizzazioni, al completamento di orario se soprannumerari.

A tutto ciò si aggiunge il rapporto con l'Autorità ecclesiastica. Il riconoscimento della idoneità, secondo il canone 804 del codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, è subordinato, come è noto, ai requisiti di retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. Ricordo che la revoca è un obbligo per il vescovo, come recita il canone 805. Gli impegni degli insegnanti di religione cattolica in attività pastorali non costituiscono un obbligo giuridico ma un rapporto libero con la comunità ecclesiale che, voglio sottolineare, è prioritariamente da collegarsi alla loro attività di docenti-educatori.

L'idoneità ha valore giuridico all'interno dell'ordinamento canonico; ha rilevanza civile solo in quanto condizione indispensabile per accedere all'insegnamento della religione cattolica.

Il Consiglio di Stato, il 24 marzo 2000, però, l'ha qualificato come atto endoprocedimentale finalizzato all'atto di nomina che resta di competenza dell'autorità scolastica.

In realtà, la CEI, anche in una nota pastorale del 1991, lo considera ben più di un semplice titolo abilitante, sia per quanto concerne la retta dottrina, sia per l'aspetto delicato della testimonianza di vita cristiana per la quale la CEI prescrive l'assenza di comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica.

Sottolineo che l'idoneità non è oggetto di valutazione scalare e per la CEI non si esaurisce nel superamento di un esame, ma costituisce un vincolo articolato e continuamente in evoluzione. L'idoneità è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in carenza accertata e grave di almeno uno dei tre fattori e la revoca segue una procedura di tre gradi successivi secondo la delibera n. 41 della CEI del 1990.

La mobilità in caso di revoca, come da articolo 4 di questo disegno di legge, è già operante nelle province autonome di Trento e Bolzano, le cui potestà legislative e amministrative in materia di insegnamento della religione cattolica sono ribadite dal comma 5 dell'articolo 5. Colà, come sottolineato dal collega Gubert, i docenti di religione cattolica sono già di ruolo e le ore di insegnamento settimanale della disciplina nella scuola secondaria più numerose.

I miei riferimenti alla CEI, quale protagonista delle relazioni della Chiesa cattolica con lo Stato, richiedono però alcune precisazioni. La valorizzazione della CEI, prima sostanzialmente ignorata come istituto dalla legislazione italiana che non le attribuiva personalità giuridica agli effetti civili, risale all'accordo del 1984 in cui, al comma 2 dell'articolo 2, è menzionata subito dopo la Santa Sede quale soggetto ecclesiale cui viene assicurata la reciproca facoltà di comunicazione e di corrispondenza.

Al punto 5 del protocollo addizionale all'accordo le è attribuito il compito di pervenire ad un'intesa con le competenti autorità scolastiche per determinare i profili dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

La CEI inoltre è riconosciuta come interlocutore legittimo ed accreditato anche nel comma 2 dell'articolo 13 dell'Accordo, in cui si prevede che si possa manifestare l'esigenza di collaborazione su ulteriori materie tra la Chiesa cattolica e lo Stato.

Un'altra questione posta da alcuni colleghi nei loro interventi, e alla quale ho già accennato in precedenza, riguarda la cosiddetta facoltatività dell'insegnamento che rappresenterebbe un vincolo ineludibile per l'equiparazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica a quello di tutti gli altri insegnanti.

Premesso che scegliere di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica non significa di per sé essere cattolico credente e/o praticante, ma semplicemente avvalersi liberamente di una disciplina scola-

stica che si ritiene utile per la propria crescita e comprensione della realtà e della storia del nostro Paese e non soltanto, occorre ribadire che l'insegnamento della religione cattolica, facoltativo per gli studenti non lo è per lo Stato, che ha l'impegno di assicurarlo. Per gli studenti l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

La facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica è quindi cosa diversa dagli insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi – e riprenderò la questione successivamente anche nel corso dell'esame degli emendamenti – previsti dall'autonomia scolastica, in base alla quale possono essere attivati gli insegnamenti soprattutto su richiesta dell'utenza.

L'insegnamento della religione cattolica appartiene infatti strutturalmente all'ordinamento scolastico, non è disciplina complementare e non può essere penalizzato da un'applicazione disinvolta di forme di flessibilità dell'orario scolastico, o più in generale dall'organizzazione del servizio scolastico.

Ricordo che nella discussione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici, fu accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 1, a mia firma, che impegnava il Governo stesso ad emanare norme attuative non contrastanti con l'Accordo e l'Intesa, in particolare sul riconoscimento del valore della cultura religiosa e che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano. Credo che un impegno accettato allora debba essere valido ancora oggi.

Come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13 dell'11 gennaio 1991, la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica deve essere alternativa, non fra avvalersene ed altre opzioni, come pare aver compreso qualche collega. Queste ultime devono essere offerte successivamente soltanto ai non avvalentisi, fermo restando che ogni scelta deve risultare non discriminante e non incidere sull'iniziale formazione delle classi. Dico questo per rispondere, ad esempio, all'emendamento 1.100 del senatore Cortiana ed altri.

Voglio tuttavia aggiungere altre considerazioni, riconoscendo anche che la questione forse non è ancora del tutto risolta. Le eventuali attività alternative, come da sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale, o la possibilità di allontanarsi dall'edificio scolastico, come da sentenza n. 13 del 1991, ambiti questi di esclusiva competenza statale, hanno subìto vicende alterne e contrastanti, anche a causa della contraddittorietà di successive circolari del Ministero della pubblica istruzione, discendenti da pronunce della Corte costituzionale, e sentenze, quali quelle del TAR del Lazio, con successive sospensioni del Consiglio di Stato.

Queste tormentate vicende si sono svolte soprattutto fra il 1986 e il 1991 e hanno riguardato anche la predisposizione della modulistica per la dichiarazione, modificata nel tempo dalle circolari ministeriali. Ma il problema della programmazione delle attività alternative, colleghi, dato che la questione è stata sollevata anche con emendamenti, è complesso, e rimane, a mio avviso, in parte insoluto, perché esse, definite non già dal Ministero dell'istruzione, ma dal collegio dei docenti di ogni singola scuola, non rivestono il rango di disciplina scolastica costituita, pur doven-

dosi configurare, nei limiti del possibile, equivalenti o comparabili all'offerta formativa che gli avvalentisi ricevono con l'insegnamento della religione cattolica e recando contenuti che non possono risultare discriminanti.

Da ciò discende che, pur nell'equivalenza, le attività alternative non devono prevedere programmi curriculari, perché ciò costituirebbe un vantaggio per i non avvalentisi. In una situazione così complessa ma sostanzialmente accantonata, data l'incertezza complessiva delle disposizioni che dovrebbero governarla, le opzioni possibili permangono quattro, come da allegato alla circolare n. 6 del 1999, recante precisazioni e chiarimenti anche in merito alla modulistica. La prima è costituita dalle attività didattiche e formative; la seconda, dallo studio individuale assistito; la terza, dalla libera attività senza assistenza, che comunque non fa venir meno in alcun modo l'obbligo di vigilanza; la quarta, dall'uscita regolamentata dalla scuola.

È da sottolineare che, per le attività didattiche alternative, pur non configurandosi essa come disciplina scolastica curriculare, si deve dar luogo a valutazione. Pertanto, i docenti partecipano a tale operazione limitatamente agli alunni di loro competenza.

Lo studio individuale, sebbene non valutato, dev'essere comunque attestato dalla scuola e vistato dal capo d'istituto, ai sensi della circolare ministeriale n. 11 del 1987. Essa non mi risulta sia stata superata da successive disposizioni, anche se riconosco la difficoltà di verifica poiché i documenti concordatari, statali e canonici da consultare superano il centinaio.

Queste sono le questioni di carattere generale sulle quali, colleghi, era mio compito recare precisazioni e approfondimenti. Desidero però aggiungere anche alcuni commenti sui singoli interventi dei colleghi.

Ringrazio il senatore Monticone per l'apporto che sempre dà ai nostri lavori e particolarmente in questo, sia in Commissione sia in Aula. Egli giustamente ha sottolineato che la discussione di questo disegno di legge non può essere la sede della revisione critica dei rapporti fra Stato e Chiesa in merito all'insegnamento della religione cattolica e soprattutto dei suoi contenuti disciplinari, che non hanno comunque finalità di catechesi, ma offrono strumenti per una lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi, vengono incontro ad esigenze di verità di ricerca sul senso della vita e contribuiscono alla formazione della coscienza morale, maturando capacità di confronto e di rispetto fra il cattolicesimo e le altre religioni.

Queste considerazioni, peraltro, danno risposta anche a molti rilievi espressi da alcuni colleghi nei loro interventi e sono però state riprese in termini sostanzialmente molto simili in altri interventi. Credo che questo sia un riconoscimento che occorre dare alle finalità della disciplina.

Si tratta, come è stato sottolineato (lo diceva il senatore Monticone e convengo), di un itinerario culturale dal piano della conoscenza al piano della consapevolezza, che consente anche di riconoscere il ruolo innegabile del Cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed euro-

pea. Ciò è stato riconosciuto da quasi tutti i colleghi, anche nell'ultimo intervento, seppure in dissenso, del senatore Contestabile.

Convengo anche sul secondo punto evidenziato dal senatore Monticone: l'insegnamento della religione cattolica può portare un grande contributo etico e civile ad un progetto formativo laicamente integrale, sia esso, collega Monticone, a firma Berlinguer o a firma Moratti.

È stato posto inoltre da alcuni senatori il confronto fra l'attuale testo e quello licenziato dal Senato al termine della scorsa legislatura. Aggiungo che molti emendamenti sono anche volti al ripristino del testo allora licenziato. In realtà, colleghi, valutando con oggettività e in modo approfondito le differenze, io non credo che siano veramente le più importanti; esse riguardano anzi per lo più il regime transitorio. Rimangono invece immutate le finalità e l'impianto, come peraltro espresso in quasi tutti i disegni di legge d'iniziativa parlamentare collegati (ben dieci).

Il senatore Tessitore ha riconosciuto la necessità di affrontare e risolvere lo *status* di precariato degli insegnanti di religione cattolica, sottolineando però la necessità di un reclutamento non dissimile da quello degli altri docenti, cioè per via concorsuale. In realtà in questo disegno di legge l'accesso ai ruoli è disciplinato dall'articolo 3, che prevede titoli ed esami; anche nelle disposizioni transitorie è contemplato il concorso per titoli ed esami, diversamente, vi ricordo, da come è avvenuto in un passato non lontano, che ha visto l'immissione in ruolo di molti docenti previa frequenza di corsi abilitanti, dei quali, verifica conclusiva compresa, in alcuni o in diversi casi è meglio tacere. I requisiti richiesti per gli insegnanti di religione cattolica sono quelli previsti dal punto 4 dell'Intesa. Non possiamo in questa sede inventarne di nuovi.

Il possibile passaggio a qualsivoglia altra cattedra in caso di revoca o di esuberi è subordinato, come da articolo 4, al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, come avviene per tutti gli altri docenti.

A favore di altri docenti in passato, invece, furono attuate, tra gli esuberi di alcune classi di insegnamento, alcune norme di privilegio, per esempio prepensionamenti, e in ogni caso per gli insegnanti di religione cattolica permane una situazione di svantaggio nella mobilità professionale determinata dai limiti di validità territoriale diocesana dell'idoneità. Essa, però, è di competenza dell'autorità ecclesiastica: credo che la CEI abbia interesse ad una valenza nazionale delle idoneità previa una verifica, un approfondimento, una armonizzazione dei percorsi atti a conseguire i titoli necessari. Tutto questo dopo l'approvazione del presente disegno di legge.

Il collega Tessitore ed altri colleghi paventano, altresì, un possibile scadimento dell'insegnamento della religione cattolica in semplice proselitismo e propaganda, come è qualche volta, purtroppo, avvenuto – consentitemi di aggiungere anche per averlo personalmente constatato – per l'insegnamento di alcune discipline; per esempio, potrebbe avvenire per la storia, la filosofia.

Personalmente ho sempre prediletto la storiografia, così come l'arte, la letteratura, la musica alla storia delle stesse. La storia è altra cosa, viene

successivamente e cerca di inquadrare, purtroppo non sempre oggettivamente, autori, opere, pensieri, movimenti in un contesto storico comparandoli e dando loro spesso caratteri e finalità più che altro nozionistici.

Quindi, la storia delle religioni, colleghi, è altra disciplina dall'insegnamento della religione cattolica; è altra disciplina che può essere attivata nella scuola eventualmente nell'ambito dei decreti attuativi della legge di riforma, o quale disciplina aggiuntiva ed opzionale, per esempio, nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Al senatore Malabarba, che almeno per vicende personali accennate nel suo intervento certamente avrà avuto modo di consultare qualche testo scolastico di religione cattolica verificandone le potenzialità educative, vorrei sottolineare che – come detto anche da alcuni colleghi – in questo contesto non si discutono gli accordi tra Stato e Chiesa, ma lo stato giuridico di una categoria di insegnanti di una disciplina facoltativa ma non aggiuntiva.

Ho già spiegato questo concetto nella prima parte del mio intervento; gli ricordo, inoltre, che la quota del 70 per cento tiene conto anche di eventuali variazioni di avvalentisi. Anche per altre discipline, per esempio il francese, si è verificata in un passato recente una rilevante contrazione delle cattedre: credo che il collega conosca le soluzioni adottate in merito, mi meraviglio, però, che in questo caso la difesa dei posti di lavoro sia da attuarsi con tanti «ma» e tanti «se».

Quanto alle interferenze della Santa Sede per la scelta degli insegnanti, rammento che il disegno di legge, all'articolo 3, comma 8, prevede che l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sia disposta dal dirigente regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ciò ai sensi del Protocollo addizionale e dell'Intesa. Anche l'idoneità è definita con precisione dalle norme pattizie dalle quali per il momento non possiamo derogare. Il collega Malabarba, però, può anche osservare che questo disegno di legge tutela il lavoratore dalla revoca dell'idoneità, almeno su questo credo dovrebbe essere d'accordo.

Aggiungo che l'auspicio di attribuire lo stato giuridico agli insegnanti di religione cattolica è quasi antico, risale alla revisione del Concordato, cioè a quando sono stati fissati precisi profili di qualificazione professionale e la componente laica dei docenti è divenuta via via preponderante. Come si vede, l'istanza quindi si è accompagnata anche ad una progressiva evoluzione della categoria.

Infine, sulla coerenza legislativa di questa maggioranza sollevata da alcuni colleghi, rammento che stiamo portando a termine un provvedimento come altri che la precedente maggioranza non è riuscita a completare, o non ne ha avuto tempo, come ha ben illustrato il senatore Eufemi.

La senatrice Franco si dichiara ispirata, nel suo intervento, all'irrinunciabilità della qualità del sistema formativo e al principio della laicità dello Stato. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle finalità della scuola ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo del 1984, e che la nuova disciplina prevista dal disegno di legge di reclutamento tramite concorso

per titoli ed esami, disciplina che coinvolge lo Stato nell'accertamento della preparazione culturale generale didattica come quadro di riferimento complessivo, come dal comma 5 dell'articolo 3, non può che concorrere positivamente alla qualità del servizio scolastico, desidero ribadire che questo provvedimento non mette in discussione il principio della laicità dello Stato in merito alla quale occorre rileggere diverse sentenze della Corte costituzionale.

Nella pronuncia n. 203 del 1989, la Corte, ribadendo ed ampliando le formule già utilizzate dal Consiglio di Stato ha indicato riferimenti costituzionali del principio supremo della laicità dello Stato, ma in secondo luogo spiegava che laicità non significa indifferenza dello Stato davanti alle religioni, bensì garanzia dello Stato stesso per la salvaguardia della libertà di religione nel quadro di un accordo bilaterale tra Stato e Chiesa cattolica.

Una successiva sentenza della Corte costituzionale ha confermato che l'insegnamento della religione cattolica non è in contrasto con il principio di laicità, con la precisazione che ciò vale anche per l'aspetto del suo inserimento nel piano didattico.

Nonostante tale ultima precisazione, successivi pronunciamenti giurisprudenziali hanno riproposto il contrasto della normativa concordataria con il principio di laicità sotto il profilo però della collocazione della disciplina nel normale orario. Tutti questi pronunciamenti, però, sono stati poi dichiarati inammissibili dalla successiva, definitiva pronuncia della Corte, la quale con sentenza n. 290 del 1992 ha confermato l'infondatezza di tutta la questione.

Per gli altri argomenti esposti dalla senatrice Franco faccio riferimento alla prima parte del mio intervento e alla replica che ho esposto al senatore Tessitore.

Il senatore Eufemi ha ben riassunto gli aspetti salienti e l'*iter* finalmente positivo di questo disegno di legge, sottolineando il tenace impegno del suo Gruppo in tutta la vicenda. Nel riconoscerlo, lo ringrazio altresì delle sagge parole con le quali ha sottolineato che non si tratta soltanto di un obiettivo di carattere sindacale, bensì di un intervento migliorativo della scuola. Questa, a mio avviso, deve essere la lettura del provvedimento anziché un immotivato timore di lesione della sovranità statale connesso all'insegnamento della religione cattolica, tale da pregiudicarne talvolta la piena integrazione nei percorsi formativi.

Forse finora la rigidità del sistema scolastico, come rilevava già nella scorsa legislatura acutamente il senatore Folloni, non ha saputo assimilare del tutto la normativa concordataria per valorizzare l'alta valenza educativa e formativa della dimensione culturale e interdisciplinare della materia.

Il collega Bevilacqua ha sollevato una questione relativa alla ripartizione del personale da immettere nei ruoli regionali previsti dal disegno di legge. Credo che solo il Governo possa dare una risposta esauriente e precisa in merito. In merito alla questione dell'elenco graduato, o graduatoria,

avanzata anche da altri colleghi, risponderò nel corso dell'esame degli emendamenti.

Al senatore Bevilacqua, che ringrazio per il giudizio positivo espresso a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, ricordo che l'auspicio di una revisione degli Accordi con la Santa Sede – che sia condiviso oppure no – appare comunque esterno a questo provvedimento. Frattanto, credo debba essere ancora portata a pieno compimento, come ha riconosciuto per certi aspetti la senatrice Soliani, la consapevolezza, avviata fra il 1929 e il 1984 e nelle ultime disposizioni, circa il nuovo ruolo della disciplina nel contesto della scuola e rispetto agli stessi docenti.

Il disegno di legge in esame, più che aver raccolto il frutto maturo della precedente legislatura, porta a compimento un lavoro svolto da molti parlamentari di varie forze politiche. Cinque sono stati i disegni di legge presentati in Senato nella XIII legislatura, dieci in questa.

Il primo testo base unificato fu adottato in 7ª Commissione il 14 luglio 1999 ed incardinato in Aula il 4 luglio 2000. Evidentemente, però, le divergenze in seno al centro-sinistra non consentirono di portarne a compimento l'*iter*, nonostante una larga condivisione del provvedimento anche da parte dell'allora opposizione.

Nel suo intervento la collega Soliani ha ben individuato le finalità entro le quali iscrivere questo disegno di legge, che – sono parole sue, ma anche di altri – non deve essere letto solo come questione sindacale, ma anche come riconoscimento della natura culturale-formativa della disciplina nel quadro delle finalità del sistema. Ne discende, però, che perde significato la sua affermazione che si sarebbe potuto fare meglio. Forse sì, ma non sulle questioni veramente importanti, e forse non con il corredo di un consenso trasversale.

Hanno invece rilevanza alcuni interrogativi da lei posti, che rappresentano non solo un impegno per il Governo, ma anche una sfida per tutti noi. Mi riferisco alla necessità, che condivido, di una ridefinizione dello stato giuridico di tutti i docenti, nella quale collocare, quindi, anche quella degli insegnanti di religione cattolica, nonché alla domanda: «Quale cultura per la scuola italiana, quale ruolo per i docenti, anche di religione?»

Al senatore Bastianoni, che nel suo intervento ha sottolineato soprattutto i punti salienti del provvedimento e la lunga attesa per attribuire parità e dignità ad un'ingente sacca di precariato, ormai in gran parte laico, ricordo, come già ho fatto ad altri colleghi, che la mobilità verso altro insegnamento è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 4.

Sono convinto che una maggiore dignità attribuita alla disciplina non possa che attenuare l'eventuale ricerca surrettizia di una diversa sistemazione. Affronteremo, comunque, più compiutamente il discorso durante l'esame degli emendamenti.

Ringrazio il senatore Favaro, il quale ha sottolineato l'urgenza e la necessità di questo provvedimento, che da una parte risolve un ingente problema di precariato e dall'altra ben si inserisce nell'opera di riforma e di riqualificazione della scuola italiana. Egli ha altresì ricordato che la

nostra cultura ha profonde radici cristiane – su ciò sono pienamente d'accordo – dalle quali è scaturita una grande crescita civile delle nostre comunità. Questa consapevolezza, peraltro, non potrà che appianare il dialogo con le altre culture e religioni.

Al senatore Contestabile, con il quale condivido – ma solo in parte – alcuni riferimenti storici (dico «solo in parte», perché occorre riconoscere che nella storia della Chiesa le luci superano di gran lunga le ombre, soprattutto in quei periodi bui della storia in cui la Chiesa sola ha rappresentato l'unico riferimento civile, nell'assenza di ogni istituzione), voglio sottolineare che il suo ragionamento ha carattere teorico e si pone a monte del regime concordatario, mentre questo provvedimento scaturisce da una sua compiuta e consapevole attuazione.

La revisione del Concordato fu frutto di un intenso lavoro snodatosi fra il 1976 e il 1984 sulla scorta di diverse bozze e di successive stesure, attraverso le quali si pervenne al testo definitivo. In realtà il tema predominante, anche negli anni successivi e negli stessi dibattiti parlamentari, non fu lo *status* giuridico, ma semplicemente la tutela dei non avvalentisi.

La determinazione dei programmi, le modalità organizzative dell'insegnamento, i profili della qualificazione professionale dei docenti, i criteri per la scelta dei libri di testo venivano, nel 1984, rinviati alla successiva Intesa fra le autorità scolastiche e la CEI. Proprio in calce alla premessa dell'Intesa veniva allora espresso di comune accordo l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica e sono passati da allora molti e molti anni.

Anche il senatore Gubert ha riconosciuto anzitutto che questo disegno di legge compie un atto di giustizia verso la disciplina e i suoi docenti, ambedue finora emarginati e in alcuni casi riportati esplicitamente dal collega. È un atto di giustizia, ma anche il risultato di un lungo e sofferto dibattito, e di una raggiunta consapevolezza e maturazione.

Ringrazio il collega di avere illustrato gli aspetti peculiari dell'insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e Bolzano e condivido i suoi auspici. Aggiungo che si può osservare che colà la disciplina più favorevole non ha prodotto le conseguenze che alcuni colleghi hanno più volte paventato.

Ricordo che alle questioni sollevate dal senatore Cortiana è già stato risposto nella replica ad altri colleghi che le hanno avanzate, più o meno, negli stessi termini.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che egli ha presentato, ne condivido la premessa, però sui tre impegni richiesti al Governo osservo quanto segue. Quanto al primo impegno, con cui si chiede che l'insegnamento della religione venga impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità senza distinzione di religione, gli faccio notare che questo è un principio già ampiamente condiviso e riconosciuto.

Circa il secondo impegno, riguardante le attività complementari relative alla storia delle religioni, gli faccio osservare che ciò è già consentito come insegnamento aggiuntivo e lasciato al libero esercizio dell'autonomia scolastica.

Per quanto concerne, infine, l'impegno relativo alla ridefinizione dei programmi, l'auspicio di introdurvi l'insegnamento della storia delle religioni, proposta che il collega Cortiana ha affidato altresì ad un emendamento, gli faccio notare che il punto 1.2, comma 1, dell'articolo 1 dell'Intesa stabilisce che i programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, previa intesa con la CEI, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Quindi, in questo ambito, le proposte ovviamente debbono essere circoscritte.

Il senatore Tonini, che ringrazio, ha ribadito l'aderenza del provvedimento alle norme concordatarie, sottolineando la positiva evoluzione della concezione dell'insegnamento di religione cattolica. Concordo sulla necessità di approfondire e valorizzare lo studio del fatto religioso nella scuola, anche per venire incontro alle nuove istanze che provengono da una società in rapida evoluzione. Certo, un dibattito sul fatto religioso sarebbe estremamente importante, lo avevo avviato ai tempi dell'affare assegnato, sarebbe necessario riprenderlo.

Quanto alle proposte emendative replicherò nella sede appropriata, rilevando comunque che esse sono volte soprattutto a ripristinare il testo già licenziato dal Senato nella precedente legislatura.

Anche il senatore Ciccanti ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale in merito alla laicità dello Stato, rispondendo quindi ai rilievi avanzati dal senatore Tessitore e da altri colleghi. Ha ulteriormente confermato e approfondito con gli opportuni riferimenti giuridici alcuni concetti che ho espresso nella relazione scritta e in quella che svolsi sull'affare assegnato.

Il collega ha giustamente sottolineato la differenza fra gli aspetti funzionali e i fondamenti giuridici del provvedimento e di ciò lo ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, le segnalo che ci stiamo avvicinando al termine dei nostri lavori.

BRIGNONE, *relatore*. Sì, signor Presidente, mi avvio al termine dell'intervento di replica.

Osservo che il senatore Passigli condivide gli obiettivi e riconosce i precisi vincoli determinati dalle norme pattizie.

Per quanto concerne il concorso in regime transitorio, che ritiene debole nell'impianto, non posso che ricordargli le procedure di immissione in ruolo di tanti precari nella scuola italiana. La mobilità verso altre discipline è subordinata al possesso dei requisiti e credo che il collega ne sia a conoscenza.

Non ritengo che gli insegnanti di religione cattolica usufruiscano di situazioni di privilegio derivanti da questo provvedimento. Gli ricordo che per l'immissione in ruolo degli altri docenti precari veniva richiesto un servizio ben più breve dei quattro anni qui stabiliti e che comunque la mobilità nella disciplina rimane vincolata.

Per i profili di costituzionalità osservo che il provvedimento è rispettoso delle norme pattizie, che stabiliscono una duplice competenza, come ho già detto, ma ripartita per competenze specifiche delle due autorità interessate. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e dei senatori Betta e Peterlini).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per una precisazione in ordine ad un intervento svolto nel corso della seduta

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei correggere una frase infelice e sbagliata che ho utilizzato intervenendo nel pomeriggio sul calendario. Non ho mai inteso che il senatore Massimo Brutti fosse il Capogruppo *in pectore* del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo. Ripeto, si è trattato di una frase infelice e sbagliata e non rappresenta assolutamente un giudizio personale di merito sull'operato del senatore Brutti e del senatore Angius, che è il Capogruppo dei DS.

Mi scuso pertanto sia con il senatore Angius che con il senatore Brutti.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, apprezzo il suo stile ma non trovo niente di male nell'auspicare promozioni per tutti noi a più elevate funzioni!

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 11 giugno 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 11 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202).

– BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).

– BEVILACQUA. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).

– BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (564).

– MONTICONE ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).

– MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).

– COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).

– TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).

– ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).

2. Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).

– CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845) *(Relazione orale).*

II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (2282) *(Approvato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale)*

3. GUZZANTI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana (2124) *(Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 20,03).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

EMENDAMENTI

1.100
TIRELLI, MORO
Ritirato

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Articolo 1.

1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, può, a richiesta dell'imputato, quando ritiene di dovere determinare la pena detentiva in misura non superiore a tre anni, sostituirla con il lavoro civico, come definito dai commi 2 e 3.

2. I detenuti che devono scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, su apposita istanza sono ammessi a svolgere un lavoro civico. Il beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno la metà della pena detentiva. Sono comunque esclusi da tali benefici i detenuti e gli internati per i delitti dl cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di attività lavorativa non retribuita, esclusivamente in favore dei soggetti indicati dai commi 5, 6, 7 e 8 preferibilmente nell'ambito della provincia di residenza o del comune di residenza del condannato o del detenuto, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino alla completa espiazione della pena, non è ammesso l'espletamento di lavoro civico nei giorni festivi, se non a richiesta del condannato o del detenuto, un giorno di lavoro civico corrisponde a due giomi di pena detentiva; il periodo di pena espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere computato ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ed i due benefici solo tra loro alternativi e non cumulabili.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: 3-*bis*: «la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione del lavoro civico entro il limite di tre anni. In questo caso, il giudice, se ritiene che il lavoro civico non possa essere concesso, rigetta la richiesta».

5. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. L'attività può essere svolta anche in favore di enti strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

6. Gli enti di cui al comma assegnano di preferenza gli ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:

a) attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari, servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione civile, di manutenzione programmata del territorio, di soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della fauna;

b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le strade SpA, delle Ferrovie dello Stato SpA e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino;

c) altre mansioni d'ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il condannato, purché utili alla collettività.

7. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e di polizia giudiziaria.

8. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo, nonché presso le sedi degli organi costituzionali centrali.

9. I soggetti di cui al comma 5, richiedono l'assegnazione, per quanto di loro competenza, ai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, secondo le modalità previste dal regolamento emanato ai sensi del comma 10 di lavoratori civici di cui ai commi 1, 2 e 3.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, atto a disciplinare le richieste di assegnazione di lavoratori civici e le istanze di ammissione al lavoro civico.

11. L'imputato o il suo difensore e il pubblico ministero nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge o di cui all'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale anche nei processi penali in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge risulti decorso il termine, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero, o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

12. Su richiesta dell'imputato o del suo difensore o del pubblico ministero, il processo è sospeso per un periodo non inferiore a novanta e non superiore a centoventi giorni, per valutare l'opportunità della richiesta di

cui al comma precedente e, durante tale periodo, sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare ove la richiesta sia stata avanzata dall'imputato o dal suo difensore.

13. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

1.2

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *sopprimere le parole:* «qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.101

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Id. em. 1.2

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *sopprimere le parole da:* «qualora la pena» *fino alla fine del capoverso.*

1.4

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole:* «due anni soli o congiunti» *con le seguenti:* «un anno solo o congiunto.»

1.3

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *sopprimere le parole:* «soli o congiunti a pena pecuniaria».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

EMENDAMENTI

2.1

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), *al capoverso 1 ivi richiamato, è aggiunto infine il seguente periodo:* «Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Conseguentemente, al successivo capoverso 1-bis *sopprimere l'ultimo periodo.*

2.2
FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera a), *al capoverso 1 ivi richiamato, aggiungere infine il seguente periodo:* «Ove il giudice sia in possesso di elementi sufficienti, si applica l'articolo 539».

2.3
CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera a), *al capoverso 1 ivi richiamato, aggiungere infine il seguente periodo:* «Qualora la pena detentiva in concreto applicata sia superiore ai due anni, ove il giudice sia in possesso di elementi sufficienti, si applica il disposto dell'articolo 539».

2.5
CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera a) *al capoverso 1*-bis *ivi richiamato, le parole:* «dall'articolo 653» *sono sostituite dalle parole:* «dagli articoli 651 e 653».

2.100
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI
Id. em. 2.5

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *sostituire la parola:* «dall'articolo 653» *con le seguenti:* «dagli articoli 651 e 653».

2.6
MANZIONE
Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *sopprimere le parole:* «Salve diverse disposizioni di legge,».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1
FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN
Respinto (*)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno"».

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione deliberata dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.»;

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale.»;

b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: « due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

c) l'articolo 60 è abrogato.

EMENDAMENTI

4.1

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il secondo comma ivi richiamato.*

4.2

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, sostituire la parola:* «individua» *con la seguente:* «può individuare».

4.3

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, dopo le parole:* «lo moltiplica per i giorni di pena detentiva», *inserire le seguenti:* «operando successivamente una maggiorazione del trenta per cento della somma risultante».

4.4

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, dopo le parole:* «e del suo nucleo familiare» *inserire le seguenti:* «soltanto nel caso in cui il reddito dello stesso sia inferiore a seicento euro mensili».

4.5

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, dopo le parole:* «e del suo nucleo familiare» *inserire le seguenti:* «soltanto nel caso di situazione di comprovata povertà dello stesso».

4.100

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*con la seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), *nel secondo comma sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «cento».

4.7

MANZIONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «venti».

4.8

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, sopprimere l'ultimo periodo.*

4.9

MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Qualora l'imputato intenda avvalersi del disposto dell'articolo 133-*ter* del codice penale, l'ammontare complessivo della somma dovuta è aumentato del trenta per cento».

4.10
MANZIONE
Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, all'ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «fermo restando il necessario versamento della somma dovuta in un periodo non superiore a ventiquattro mesi».

4.11
MANZIONE
Respinto

Al comma 1, lettera a), *secondo comma ivi richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo:* «In questo ultimo caso, il mancato pagamento di una rata determina l'obbligo del versamento di una somma pari al doppio di quella originariamente dovuta».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

EMENDAMENTI

5.1
FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN
Ritirato

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze previste dall'articolo 444 dello stesso codice pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge medesima.».

5.2
CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Sopprimere il comma 3.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1577-B. Emendamenti 1.2 e 1.101, Manzione; Zancan e altri	195	193	002	076	115	097	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1577-B. Articolo 5	194	192	002	119	071	097	APPR.
3	NOM.	DDL n. 1577-B. Votazione finale	208	207	000	126	081	104	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
ACCIARINI MARIA.C	F	C	C	
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	F	
AGONI SERGIO	C	F	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	F	
AMATO GIULIANO	M	M	M	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C		
AZZOLLINI ANTONIO		F	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C	C	
BALBONI ALBERTO	C	F	F	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	
BARATELLA FABIO	F		C	
BARELLI PAOLO	C	F	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	F	
BASSO MARCELLO	M	M	M	
BASTIANONI STEFANO	F	C	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	C	C	
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	F	
BATTAGLIA GIOVANNI			C	
BATTISTI ALESSANDRO	F			
BEDIN TINO	F			
BERGAMO UGO	C	F	F	
BETTA MAURO	F	C	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	F	
BIANCONI LAURA	C	F	F	
BOBBIO LUIGI	C	F	F	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	F	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
BONATESTA MICHELE	M	M	M	
BONAVITA MASSIMO	F	C	C	
BONFIETTI DARIA	F	C	C	
BONGIORNO GIUSEPPE		F	F	
BOREA LEONZIO	C	F	F	
BOSCETTO GABRIELE	C	F	F	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	
BRIGNONE GUIDO	C	F	F	
BRUNALE GIOVANNI	F	C	C	
BRUTTI MASSIMO			C	
BRUTTI PAOLO	F		C	
BUCCIERO ETTORE	C	F	F	
CADDEO ROSSANO		C		
CALLEGARO LUCIANO	M	M	M	
CALVI GUIDO	A		C	
CAMBER GIULIO	M	M	M	
CAMBURSANO RENATO	F	C	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	F	
CARELLA FRANCESCO	F	C	C	
CARRARA VALERIO	C	F	F	
CARUSO ANTONINO	C		F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	C	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	
CAVALLARO MARIO	F			
CENTARO ROBERTO			F	
CHERCHI PIETRO		F	F	
CHINCARINI UMBERTO	C	A	F	
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	F	
CHIUSOLI FRANCO	F	C	C	
CICCANTI AMEDEO	C	F	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	F	
COLETTI TOMMASO	F	C	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	F	F	
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	F	
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	
CORRADO ANDREA	M	M	M	
CORTIANA FIORELLO	F	C	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	F	
COVIELLO ROMUALDO	F	C		
COZZOLINO CARMINE	C	F	F	
CREMA GIOVANNI	F	C	C	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	F	F	
CURSI CESARE	M	M	M	
CURTO EUPREPIO	C		F	
CUTRUFO MAURO	M	M	M	
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	C	C	
D'AMICO NATALE	F	C		
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO			C	
DANIELI FRANCO	M	M	M	
DANIELI PAOLO	R	R	F	
DANZI CORRADO		F	F	
DATO CINZIA			C	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	F	F	
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	C	C	
DEMASI VINCENZO	C	F	F	
DE PAOLI ELIDIO	F			
DE PETRIS LOREDANA	M	M	M	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
DE RIGO WALTER	C	F	F	
DETTORI BRUNO	F	C	C	
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	C	
DINI LAMBERTO	M	M	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	F	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F			
DONATI ANNA	F	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	F	F	
FABBRI LUIGI	C	F	F	
FABRIS MAURO	F		C	
FALCIER LUCIANO	C	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	F	F	
FASSONE ELVIO	A	C	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	F	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE			F	
FISICHELLA DOMENICO	P			
FLAMMIA ANGELO	M	M	M	
FLORINO MICHELE	C	A	C	
FORLANI ALESSANDRO	C	F	F	
FORMISANO ANIELLO			C	
FORTE MICHELE		F	F	
FRANCO PAOLO		F	F	
FRANCO VITTORIA	F	C	C	
GABURRO GIUSEPPE	C	F	F	
GAGLIONE ANTONIO	F	C		
GARRAFFA COSTANTINO		C		
GASBARRI MARIO	F	C	C	
GENTILE ANTONIO	C	F	F	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
GIARETTA PAOLO	F		C	
GIOVANELLI FAUSTO		C		
GIRFATTI ANTONIO	C	F	F	
GIULIANO PASQUALE	C	F	F	
GRECO MARIO	C	F	F	
GRILLO LUIGI			F	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	F	
GRUOSSO VITO	F	C	C	
GUASTI VITTORIO	C	F	F	
GUBERT RENZO	C			
GUBETTI FURIO	C	F	F	
GUERZONI LUCIANO	F	C		
GUZZANTI PAOLO		F	F	
IANNUZZI RAFFAELE		F		
IERVOLINO ANTONIO		F	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	M	M	
IOVENE ANTONIO			C	
IZZO COSIMO	C	F	F	
KAPPLER DOMENICO	C	F	F	
KOFLER ALOIS	F			
LABELLARTE GERARDO	F	C	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	
LAURIA MICHELE	F			
LAURO SALVATORE	C	F	F	
LIGUORI ETTORE	F		C	
LONGHI ALEANDRO	F	C	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	C	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	C	C	
MAGNALBO' LUCIANO	M	M	M	
MAINARDI GUIDO		F	F	
MALAN LUCIO	C	F	F	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
MANCINO NICOLA		C	C	
MANFREDI LUIGI	C	F	F	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	C	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	F	F	
MANZELLA ANDREA	F	C	C	
MANZIONE ROBERTO	F	C		
MARANO SALVATORE	M	M	M	
MARINO LUIGI	F		C	
MARITATI ALBERTO		C	C	
MARTONE FRANCESCO	M	M	M	
MASCIONI GIUSEPPE		C	C	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	F	
MELELEO SALVATORE	C	F	F	
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F	
MICHELINI RENZO	M	M	M	
MINARDO RICCARDO	C	F	F	
MODICA LUCIANO	F	C	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F		C	
MONTI CESARINO	C	F	F	
MONTICONE ALBERTO	F	C	C	
MONTINO ESTERINO	F		C	
MORO FRANCESCO	C	F	F	
MORRA CARMELO	M	M	M	
MORSELLI STEFANO	C	F	F	
MUGNAI FRANCO	C	F	F	
MULAS GIUSEPPE	C	F	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		C	C	
NESSA PASQUALE	C	F	F	
NIEDDU GIANNI	F	C	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	F	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
NOVI EMIDDIO	C	F	F	
OCCHETTO ACHILLE		C	C	
OGNIBENE LIBORIO	M	M	M	
PACE LODOVICO	C	F		
PAGANO MARIA GRAZIA	F		C	
PALOMBO MARIO	C	F	F	
PASCARELLA GAETANO	F	C	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	C	C	
PASTORE ANDREA	C	F	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	F	
PEDRIZZI RICCARDO	C	F	F	
PELLICINI PIERO	C	F	F	
PESSINA VITTORIO	C	F	F	
PETERLINI OSKAR	F	C	C	
PETRINI PIERLUIGI	F		C	
PETRUCCIOLI CLAUDIO		C	C	
PIANETTA ENRICO	M	M	M	
PIATTI GIANCARLO	M	M	M	
PICCIONI LORENZO	M	M	M	
PILONI ORNELLA	F	C	C	
PIROVANO ETTORE	C	F	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	C	C	
PONTONE FRANCESCO	C	F		
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	F	
PROVERA FIORELLO	M	M	M	
RAGNO SALVATORE	C	F	F	
RIGHETTI FRANCO	F	C		
RIGONI ANDREA	F	C	C	
RIPAMONTI NATALE	F	C	C	
RIZZI ENRICO	C	F	F	
RONCONI MAURIZIO	M	M	M	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	
RUVOLO GIUSEPPE	M	M	M	
SALERNO ROBERTO	M	M	M	
SALINI ROCCO	M	M	M	
SALVI CESARE		P	P	
SALZANO FRANCESCO	C	F	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F	F	
SAPORITO LEARCO	M	M	M	
SCARABOSIO ALDO	C	F	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	F	
SCOTTI LUIGI	C	F	F	
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	F	
SERVELLO FRANCESCO			F	
SESTINI GRAZIA	M	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	
SODANO CALOGERO	C		F	
SODANO TOMMASO	F	C	C	
SOLIANI ALBERTINA		C	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	F	
STANISCI ROSA	F	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	F	
SUDANO DOMENICO	C	F	F	
TAROLLI IVO	C	F	F	
TESSITORE FULVIO	F	C	C	
THALER HELGA			C	
TIRELLI FRANCESCO		F	F	
TOFANI ORESTE	C	F	F	
TOGNI LIVIO	F	C	C	
TOIA PATRIZIA		C		
TOMASSINI ANTONIO	C	F	F	
TONINI GIORGIO		C	C	

Seduta N. 0412 del 10-06-2003 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	F	
TREDESE FLAVIO	C	F	F	
TREMATERRA GINO	M	M	M	
TUNIS GIANFRANCO	C	F	F	
TURCI LANFRANCO	F			
TURRONI SAURO	F	C	C	
ULIVI ROBERTO	C	F	F	
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	F	
VALLONE GIUSEPPE	M	M	M	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	
VICINI ANTONIO	F	C	C	
VILLONE MASSIMO			C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	C	
VITALI WALTER		C	C	
VIVIANI LUIGI	F		C	
VIZZINI CARLO	C		F	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	C	
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	F	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	C	
ZICCONE GUIDO	C	F	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	F	

Bilancio interno del Senato, presentazione di relazioni

In data 5 giugno 2003, il Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Azzollini, ha presentato la relazione unica sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2001 (*Doc*. VIII, n. 5) e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2003 (*Doc*. VIII, n. 6).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 6 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 241).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 giugno 2003.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di maggio 2003, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis,* comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia di n. 5 decreti ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Nello scorso mese di maggio 2003, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, copia di n. 4 decreti ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Negli scorsi mesi di aprile e maggio 2003 i Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e tutela del territorio, delle attività produttive, della difesa, dell'economia e finanze, delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e della salute, hanno inviato copia di n. 29 decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli delle medesime o delle diverse unità previsionali di base inseriti negli stati di previsione degli stessi Ministeri per l'esercizio finanziario 2003.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 maggio 2003, ha inviato il testo di due proposte di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea concernenti l'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (7369/03) e la lotta contro la corruzione nel settore privato (7370/03).

Tali testi sono stati deferiti ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente, previ pareri della 3ª Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 6 giugno 2003, ha inviato una documentazione riguardante il Trattato Costituzionale della Nuova Europa e le iniziative politiche che si richiedono per il prossimo Semestre di Presidenza italiana.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee.

Interrogazioni

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha apportato rilevanti modifiche alla normativa in tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità;

detta disciplina, tra l'altro, prevede la possibilità di introdurre sul mercato italiano nuovi tipi di apparecchi a premio con modeste vincite di denaro, che saranno periziati da Enti certificatori convenzionati, dotati

di specifiche tecniche di sicurezza stabilite, attraverso un decreto in corso di adozione, dalla competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

la direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 statuisce che qualsiasi provvedimento di uno Stato comunitario che introduca nuove regolamentazioni tecniche riferite a prodotti industriali sia preventivamente comunicato all'Unione Europea, attraverso una procedura che prevede che lo Stato notificante non possa comunque applicare le suddette nuove regolamentazioni se non siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica, prorogabili per ulteriori 3 mesi in caso di opposizione, da parte di un altro Stato membro, alle normative tecniche proposte;

la predetta direttiva comunitaria è senz'altro applicabile all'emanando decreto ministeriale tecnico relativo ai nuovi apparecchi a premio mediante inoltro del testo del decreto a Bruxelles per la procedura descritta;

la produzione dei nuovi apparecchi a premio non potrà comunque iniziare, nell'ipotesi più ottimistica, prima di fine ottobre 2003, dando per scontata l'assoluta mancanza di obiezioni da parte degli altri Stati membri, nonché reputando semplice e di immediata applicazione la procedura di omologazione di fronte agli Enti certificatori;

lo stesso menzionato articolo 22 della nuova normativa prevede che la maggior parte degli apparecchi esistenti, circa 266.000 apparecchi secondo fonti ufficiali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dovranno obbligatoriamente essere rimossi entro la fine dell'anno per essere progressivamente sostituiti con quelli di nuova concezione;

a giudizio dell'interrogante, l'industria italiana del settore, costituita da piccole e piccolissime imprese, non è in grado in meno di due mesi, fatte salve le ottimistiche considerazioni prima esposte, di sostituire in così breve tempo il parco macchine attualmente circolante con prevedibili gravi ripercussioni sugli operatori e sulle relative maestranze per l'impossibilità, appunto, di lavorare fin dal gennaio 2004 con i nuovi tipi di apparecchi,

si chiede di sapere se, alla luce della cadenza temporale di concreta applicazione dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si ritenga necessario intervenire anche a mezzo di opportuni provvedimenti al fine di evitare che l'entrata a regime della nuova disciplina produca, seppure involontariamente, danni al sistema economico nazionale del settore, la cui forza lavoro è stimabile in 80.000 persone.

(3-01089)

DE PETRIS. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con il decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, emanato dal Governo e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, relativo alla dismissione degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, si è avviata la seconda fase di vendita;

i conduttori degli immobili avevano espresso la loro volontà all'acquisto mediante lettera scritta sulla base di valutazioni fatte dal 1999 al 2001, e in alcuni casi anche in anni precedenti;

la legge sopra indicata prevede che il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato;

i prezzi di vendita degli immobili, rispetto alle valutazioni, sono aumentati fino al 40 per cento;

il decreto prevede, inoltre, che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, è pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo le unità immobiliari che rappresentano l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile;

i conduttori degli immobili della seconda operazione di vendita hanno ricevuto le lettere che fissano in 60 giorni il termine entro il quale dovranno comunicare la decisione in merito all'acquisto dell'immobile;

gli inquilini che hanno partecipato alla prima fase di vendita degli immobili previdenziali pubblici hanno acquistato gli immobili sulla base delle prime valutazioni effettuate acquistando ad un prezzo inferiore rispetto ai conduttori interessati alla seconda fase di vendita;

da quanto sopra indicato, per quanto riguarda la seconda fase di vendita, si prospetta una penalizzante situazione per gli inquilini che sono costretti a rinunciare all'acquisto poiché si vedono i prezzi di offerta degli immobili aumentati fino al 40 per cento;

la rinuncia all'acquisto da parte di molti conduttori di immobili non permette, quindi, ai restanti conduttori interessati all'acquisto di raggiungere la quota dell'80 per cento dell'intera unità immobiliare che consente loro di acquistare per mezzo di mandato collettivo e di poter così usufruire di uno sconto ulteriore sul prezzo di vendita;

in ultima analisi è necessario tutelare i conduttori dei locali ad uso commerciale che non possono esercitare il diritto di prelazione e quindi tali immobili vengono venduti al miglior offerente individuato con procedura competitiva;

gli inquilini che non acquisteranno gli immobili riceveranno un provvedimento di sfratto e in città come Roma, dove esistono un numero notevole di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, si rischia di avere una vera e propria emergenza abitativa senza precedenti;

il meccanismo della cartolarizzazione di fatto penalizza i conduttori degli immobili e avvantaggia esclusivamente le società veicolo e le grandi società immobiliari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente per modificare l'attuale normativa sulla vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, al fine di tutelare i conduttori di im-

mobili ed evitare un'emergenza abitativa senza precedenti nella città di Roma.

(3-01090)

SODANO Tommaso, MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la visita compiuta dal Presidente del Consiglio in Israele, annunciata come «missione di mediazione per la pace», si è conclusa con l'incontro con il primo ministro Ariel Sharon e non con i Palestinesi. Il *premier* palestinese Abu Mazen si è rifiutato di incontrare il Presidente del Consiglio italiano dopo che quest'ultimo non aveva messo in agenda un incontro con il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat;

la decisione del presidente Berlusconi contraddice la linea seguita dall'Unione europea, che ha sempre sostenuto il ruolo di Arafat, come presidente eletto dai Palestinesi, tanto che recentemente il responsabile della politica estera e della sicurezza dell'Unione europea, Javier Solana, era rientrato a Bruxelles senza incontrare il *premier* israeliano, irritato dal precedente incontro con Arafat. E lo stesso trattamento era stato riservato ai Ministri degli esteri francese e spagnolo Dominique De Villepin e Ana de Palacio, rei di essersi recati a Ramallah nonostante il veto israeliano;

il Presidente del Consiglio non ha agito come mediatore e rappresentante dell'Unione europea, e in contrasto con le indicazioni del Parlamento italiano, che sulla questione mediorientale ha sempre manifestato la necessità di un ruolo italiano teso a favorire il dialogo e il confronto tra israeliani e palestinesi,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni politiche che hanno portato il Presidente del Consiglio italiano a non incontrare i rappresentanti palestinesi in un momento così difficile e delicato per il processo di pace;

se non ritenga che la prossima presidenza di turno dell'Unione europea, nell'affrontare la crisi del Medio Oriente, debba prevedere l'aiuto ad entrambe le parti in causa e non solo, come avvenuto, a quella più forte del governo Sharon, infrangendo i rapporti tradizionali tra ANP e Paesi europei.

(3-01091)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CURTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'applicazione dell'articolo 24 della legge finanziaria 2003, che demanda alla Consip la gestione delle forniture di beni e servizi nelle Pubbliche Amministrazioni riducendo a 50.000 euro la soglia entro la quale le pubbliche amministrazioni possono evitare di utilizzare procedure ad evidenza pubblica, sta determinando ripercussioni negative ai danni delle im-

prese locali che denunciano l'impossibilità di dialogare direttamente con le pubbliche amministrazioni e dunque presentare le proprie offerte;

il territorio ionico, e Taranto nello specifico, stanno vivendo i riflessi di questa novità legislativa, godendo come poche altre realtà italiane della presenza di importanti insediamenti pubblici, a cominciare dall'Amministrazione della Difesa, che sino ad oggi ha avuto un peso rilevantissimo sulla economia locale;

l'Ascom Confcommercio locale, l'associazione dei commercianti e delle piccole e medie imprese (la più rappresentativa nel capoluogo jonico), ha denunciato come il brusco avvio delle attività Consip stia falcidiando le piccole e medie imprese dell'indotto difesa e pubblica amministrazione determinando la perdita di numerosi posti di lavoro;

da una indagine condotta dall'Ascom si rileva che solo l'Arsenale della Marina Militare spende ogni anno in forniture di beni e servizi ben 149 milioni di euro; su un campione di 23 aziende del comparto emerge che il 35 per cento del loro fatturato è sviluppato con tali Enti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di individuare, ove possibile, soluzioni che, pur salvaguardando il disposto del succitato articolo della legge finanziaria 2003, tengano in giusta considerazione le esigenze degli imprenditori del settore, già fortemente penalizzati dalla pesante congiuntura economica in cui versa l'area jonica, uno dei territori più deboli del Mezzogiorno d'Italia.

(4-04699)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il comune di Montemiletto (Avellino) ha ricevuto negli ultimi anni circa 17 miliardi, in base alla legge n. 32 del 1992, per la ricostruzione del patrimonio abitativo, distrutto o danneggiato dall'evento sismico del 1980;

parte di detti fondi sono stati assegnati con delibera Cipe 8 agosto 1995 e 20 novembre 1995 (lire sei miliardi e trecento milioni), con delibera Cipe 8 agosto 1996 (lire sei miliardi) e con ulteriore delibera Cipe 6 agosto 1998 (lire 5 miliardi);

l'articolo 3 della legge n. 32 del 1992 finalizza la destinazione di detti fondi in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore dei soggetti proprietari di un'unica abitazione e ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici; dei soggetti proprietari di un'unica abitazione; dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati;

oltre a questi fini, l'articolo 3 della citata legge permette che i comuni possano destinare i fondi per il terremoto ad opere di carattere pubblico; la destinazione dei fondi ed i relativi criteri sono deliberati, secondo l'articolo 3 di detta legge, dai consigli comunali;

il comune di Montemiletto, con delibera consiliare n. 70 dell'11 novembre 1996, fissava i criteri per l'utilizzo della somma di 6 miliardi, assegnata con delibera Cipe dell'8 agosto 1996;

successivamente la giunta comunale, con delibera n. 247 del 20 agosto 1997, prendeva atto che la legge n. 677 del 31 dicembre 1996 modificava i termini per la presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo (spostandoli dal 31 marzo 1984 al 30 giugno 1988), constatava che sul finanziamento di 6 miliardi era stata impegnata la somma di 2 miliardi e deliberava di procedere all'utilizzo della somma disponibile per finanziare le pratiche presentate entro il 30 giugno 1988, secondo un elenco allegato alla delibera indicante 36 pratiche per un importo complessivo di lire 3.630.653.800, un elenco che, a quanto risulta, non è stato mai affisso all'albo pretorio del comune, privando altri cittadini della possibilità di poter presentare opposizione; detto elenco non è suddiviso in cittadini con priorità *a)* e *b)* secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 32 del 1992; il comune di Montemiletto ha provveduto al riparto dei fondi assegnati per il terremoto del 1980 con delibere consiliari n. 4 del 13 febbraio 1995, n. 70 dell'11 novembre 1996, n. 19 dell'11 aprile 1997, n. 48 del 14 dicembre 1999 e, ultimamente, con delibera consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000;

con quest'ultima delibera, il comune di Montemiletto prende atto che la disponibilità finanziaria utilizzabile per la ricostruzione ammonta a lire 6.650.000.000; precisa, altresì, che tutte le domande relative ai cittadini con priorità *a)* (proprietari di un'unica abitazione e ancora costretti in alloggi precari o provvisori) sono state finanziate e in conseguenza di ciò il consiglio comunale delibera di assegnare la somma di lire 6.650.000.000 ai soggetti con priorità *b)* (proprietari di un'unica abitazione); il dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, dottoressa Bozzi, con nota n. 2234 dell'8 ottobre 1996, chiedeva al comune di Montemiletto l'invio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera Cipe 8 agosto 1996, della delibera consiliare di programmazione, oltre all'invio degli elenchi nominativi dei destinatari dei contributi in priorità *a)* e *b)* con le attestazioni di legge (data della domanda entro il 31 marzo 1984, data del progetto entro il 31 marzo 1989, dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'unicità dell'abitazione, eventuale ordinanza di sgombero e precarietà della situazione abitativa);

il dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, dottoressa Bozzi, con nota n. 934 del 10 febbraio 2000, ha fatto presente al comune di Montemiletto che il Ministero era in attesa degli elenchi nominativi dei beneficiari con l'attestazione che era stata acquisita agli atti del comune la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa all'unicità dell'abitazione; con la stessa nota ministeriale si chiedeva che i richiedenti il contributo venissero inclusi in apposito elenco, con priorità per i soggetti in situazione precaria e provvisoria, secondo i criteri di cui alla delibera Cipe 13 luglio 1993, da pubblicare all'albo pretorio del comune per eventuali opposizioni e da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici;

la nota ministeriale indica la necessità di concedere i contributi ai soggetti risultati in situazione precaria, lettera *a)*, attingendo detti contributi dai fondi già disponibili presso il comune di Montemiletto; si comprende dalla nota sopracitata: *a)* che il comune di Montemiletto non ha

mai predisposto e affisso all'albo pretorio del comune gli elenchi nominativi dei beneficiari con priorità *a)* e *b)* secondo l'articolo 3 della legge n. 32 del 1992; che *b)* le domande dei soggetti con priorità *a)* non sono state tutte finanziate, contrariamente a quanto affermato dal comune di Montemiletto con delibera n. 5 dell'11 febbraio 2000; ciò trova ulteriore conferma dai casi della signora Angiolina Minichiello (citata nella nota ministeriale n. 934 del 10 febbraio 2000) e del caso del signor Felice Musto, a cui il sindaco di Montemiletto con nota n. 5243 del 25 novembre 1997, comunicava che per mancanza di risorse finanziarie non poteva essere finanziato il contributo già determinato in data 25 giugno 1988, anche se, successivamente a questa comunicazione, il sindaco emetteva, il 10 ottobre 1997, il decreto di finanziamento a favore del condominio Barletta;

contributi pare che siano stati concessi senza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del requisito di unicità di abitazione abitativa;

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, relativamente al procedimento penale n. 447 del 1998 a carico della giunta del comune di Montemiletto, evidenzia che il consulente tecnico del pubblico ministero ha accertato che non fu redatta alcuna graduatoria, tra tutti i possibili aventi diritto, per l'assegnazione dei finanziamenti di cui alla delibera Cipe dell'8 agosto 1996, risultando, invece, compiuta una mera consultazione degli atti da parte degli amministratori, i quali, in conclusione della stessa, hanno inteso finanziare l'elenco che risulta allegato alla delibera di giunta n. 247 del 20 agosto 1997;

il comune di Montemiletto, con delibera consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000, stabiliva i sub-criteri per l'assegnazione di contributi in applicazione della legge n. 32 del 1992; al punto 4 di detti sub-criteri si prescrive che il soggetto richiedente il contributo doveva avere la residenza nell'abitazione danneggiata all'epoca del sisma (23 novembre 1980) e alla data di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, che ha stanziato le relative provvidenze (13 febbraio 1992); tale sub-criterio di fatto obbligava il proprietario di un alloggio terremotato ad abitare fino al 1992 in un alloggio pericolante;

nella sopra richiamata delibera consiliare si legge che l'intero importo disponibile di lire 6.650.000.000 dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'assegnazione di nuovi contributi ai soggetti richiedenti classificabili in priorità «b» prevista dalla legge n. 32 del 1992, articolo 3, comma 2, precisando che le priorità «a» del medesimo articolo sono già state tutte finanziate e che tutte le domande presentate entro il 31 marzo 1984 sono state anch'esse tutte finanziate;

a seguito di detta delibera, l'ufficio tecnico comunale di Montemiletto comunicava i sub-criteri ai vari richiedenti il contributo per la ricostruzione, precisando che la mancanza di uno dei requisiti fissati nei sub-criteri comportava la esclusione dalla graduatoria;

si tratta di requisiti arbitrari che sono stati individuati dal consiglio comunale di Montemiletto in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 32 del 1992; la normativa in vigore prevede alcuni criteri per individuare le priorità che non ammettono deroghe; non esiste nessuna di-

sposizione che prevede il possesso della residenza in un determinato periodo come elemento indispensabile per ottenere il contributo;

l'anomala concessione dei contributi per la ricostruzione attuata dal Comune di Montemiletto, attuata in mancanza di una graduatoria degli aventi diritto, veniva accertata dal consulente tecnico del pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Avellino e riportate all'ordinanza del 20 gennaio 2000 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino dottoressa Natalia Ceccarelli;

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino con l'ordinanza sopracitata del 20 gennaio 2000, ordinava al pubblico ministero entro sei mesi dalla comunicazione della sopra chiamata ordinanza il compimento delle indagini relative alla concessione di contributi in mancanza di una graduatoria dei possibili aventi diritto, il tutto al fine di accertare la sussistenza o meno della denunciata ipotesi di cui all'articolo 323 del codice penale, nei confronti del sindaco e della giunta di Montemiletto;

il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, a luglio 2000, non aveva ancora consegnato la propria consulenza, tanto da non permettere il compimento delle indagini nei mesi indicati dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza prima citata;

il protrarsi delle indagini e la conseguente mancata definizione dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale nei confronti del sindaco e della giunta di Montemiletto ha indotto l'ufficio tecnico di quel comune a continuare ad elargire somme ai contribuenti del terremoto senza alcuna graduatoria degli aventi diritto;

il dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, dottoressa Bozzi, ha richiesto al comune di Montemiletto l'elenco completo delle pratiche anomale, purché periodicamente finanziata, fornita dei requisiti di priorità *a)* e *b)* dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992;

la procura della Repubblica di Avellino ha concluso le indagini relativamente al procedimento penale n. 447 del 1998 e n. 420 del 1999 GIP a carico del sindaco e della giunta di Montemiletto, ipotizzando i reati previsti dagli articoli 323, 110 e 112 del codice penale per la violazione dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992;

la procura della Repubblica di Avellino ha ipotizzato per 51 cittadini di Montemiletto la concessione del contributo per la ricostruzione senza che gli stessi avessero presentato la dichiarazione relativa all'unicità abitativa;

quanto sopra citato è confermato dalle conclusioni delle indagini della procura della Repubblica di Avellino;

quanto attuato dal comune di Montemiletto sarebbe stato praticato da altri comuni irpini;

il sindaco di Montemiletto e l'intera giunta comunale sono stati rinviati a giudizio per avere commesso irregolarità nelle procedure di concessione dei contributi per la ricostruzione post-sisma del 1980, in violazione dell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera B, della legge 32/1992;

il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha richiesto la costituzione di parte civile del Comune di Montemiletto e del Ministero delle infrastrutture;

la prima udienza è fissata per il 24 ottobre 2001 presso il Tribunale di Avellino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale suindicato;

se i contributi finora concessi siano stati destinati a cittadini che hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di unicità dell'abitazione, dell'attestazione del nesso di casualità tra sisma e danno, della precarietà abitativa e se detti beneficiari siano inclusi nell'apposita graduatoria affissa all'albo pretorio;

quanti finanziamenti siano stati concessi e se tutti i cittadini con priorità *a)* abbiano ottenuto il contributo;

se sia legittimo e lecito emettere la determinazione del contributo senza la copertura finanziaria, come è il caso del signor Felice Musto, e se questa procedura sia stata usata nei confronti di altri cittadini;

se sia legittima la graduatoria allegata alla delibera di giunta n. 247 del 20 agosto 1997;

quali atti il Ministero dei lavori pubblici abbia predisposto nei confronti del comune di Montemiletto;

se tutti i comuni irpini dichiaratisi terremotati abbiano rispettato pedissequamente i criteri prescritti dall'articolo 3 della legge n. 32 del 1992;

i motivi per i quali le indagini indicate dal giudice per le indagini preliminari non siano state completate entro i sei mesi, relativamente al procedimento n. 420/99 Reg-GIP;

quali atti siano stati compiuti per bloccare la concessione di contributi in mancanza della graduatoria degli aventi diritto prescritta per legge;

se i comuni irpini terremotati abbiano agito nel rispetto dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992, tanto da permettere la definizione dei finanziamenti necessari per completare la ricostruzione privata;

a quanto ammontino i finanziamenti statali per la ricostruzione non spesi dai comuni irpini e quali motivi impediscano la concessione ai cittadini aventi diritto di detti finanziamenti;

se sia stato dato riscontro alle richieste della dirigente del Ministero dei lavori pubblici da parte del comune di Montemiletto.

(4-04700)

BEDIN. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

ad oggi, in Italia, la situazione degli infortuni sul lavoro e per cause di servizio raggiunge ancora tassi altamente preoccupanti;

la disciplina che regola gli obblighi del datore di lavoro e del preposto al fine della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e per

causa di servizio è tuttora costituita dal decreto del Presidente della Repubblica. n. 547 del 27 aprile del 1955, dal decreto ministeriale 12/09/1958, dal decreto ministeriale 10/08/1984 e dal decreto legislativo 626/94, così come modificato dal decreto legislativo 242/96;

detta disciplina prevede, tra l'altro, l'obbligo, per il datore di lavoro, della predisposizione di un registro infortuni sul quale egli deve annotare gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro egli deve annotare, inoltre, nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanza di infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro;

l'elaborazione ufficiale dei dati sul numero totale di infortuni denunciati dalle aziende all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) viene fatta l'anno successivo a quello di riferimento, prassi, questa, che comporta una grave lacuna in termini di tempestività dei dati statistici in materia, con conseguenti ripercussioni negative anche per un'efficace politica preventiva;

l'attendibilità dei dati di cui sopra, inoltre, è sensibilmente diminuita in virtù del fatto che il numero degli infortuni sul lavoro, in un determinato anno, viene rapportato con il numero degli addetti esposti al rischio infortunistico, dato, questo, che non è più ritenuto attendibile ed univoco a causa della notevole dinamicità raggiunta negli ultimi anni dal mercato del lavoro e della introduzione di nuove forme contrattuali (lavoro interinale, *part time*, ecc.) che non consentono di disporre di dati certi e stabili sull'esatto numero di lavoratori in un determinato settore per un determinato anno;

considerato, inoltre, che:

la vasta e capillare attività degli addetti al settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro ha confermato la parziale inadeguatezza della disciplina di cui sopra;

si è rilevato, da parte degli operatori di cui sopra, che detta disciplina potrebbe essere migliorata in termini di efficienza ed efficacia attraverso le seguenti misure:

l'introduzione dell'obbligo per ogni azienda di trascrivere sul Registro infortuni, subito di seguito all'ultima eventuale segnalazione di infortunio, le ore totali lavorate nel semestre interessato dai lavoratori sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. In questo modo, come segnalato più sopra, il numero di infortuni verrebbe rapportato con un dato assai più univoco, oltre che agevolmente reperibile, di quello del numero di addetti esposto al rischio infortunistico;

per una maggiore tempestività delle informazioni destinate agli operatori della sicurezza ed alle forze sociali operanti nel settore, la previsione che i dati relativi agli infortuni sul lavoro vengano trasmessi dall'azienda entro la prima settimana dalla fine di ogni semestre alle competenti sedi territoriali dell'INAIL, sedi che a loro volta dovrebbero trasmettere i dati ricevuti alla sede INAIL nazionale, la quale dovrebbe procedere alla immediata elaborazione elettronica e ad immettere i risultati a disposizione nella specifica banca dati del sito internet;

infine, è emersa anche l'opportunità che, nell'attuale registro degli infortuni, oltre alla descrizione della causa e delle circostanza dell'infortunio vengano annotate le azioni intraprese per prevenire analoghi infortuni; ciò al fine di divulgare all'interno dell'azienda una maggiore sensibilità ed attenzione al tema della prevenzione degli infortuni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

quali provvedimenti intenda porre in essere per una più efficace politica di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

se intenda accogliere, eventualmente con un decreto ministeriale, le indicazioni sopra esposte per una parziale modificazione dell'attuale disciplina sia dell'elaborazione ufficiale dei dati sugli infortuni sul lavoro che dell'organizzazione del registro infortuni sul lavoro; tutto ciò al fine di rendere la disciplina del settore più efficace e tempestiva ed in modo da produrre, auspicabilmente, un sensibile miglioramento dei tempi di reazione delle azioni preventive, sia all'interno di ciascuna azienda che presso i vari soggetti operanti nel settore.

(4-04701)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01089, del senatore Brunale, sulla normativa concernente apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità.